

**XIII.****TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia (articolo 11, Titolo I, Delle pene) — Discorsi dei Senatori De Gori e Trombetta in favore dell'abolizione, e del Senatore Menabrea pel mantenimento della pena di morte — Parole dei Senatori De Gori e Menabrea per fatti personali — Discorso del Senatore Pepoli G. in favore della abolizione della pena suindicata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, il Commissario Regio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio o il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Essendo egli il primo iscritto, do la parola all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Sta oggi innanzi al legislatore un orizzonte immenso, il quale tocca all'attributo esclusivo della divinità, quale si è l'espiazione; che contiene l'esistenza dell'uomo, la personalità della sua natura, l'essenza della sua anima, la responsabilità del suo destino, il motivo ed il limite de' suoi dritti; problemi immensi che abbracciano tutto l'ordine religioso, morale, sociale e politico.

Mai più che in questo triste e tremendo argomento può verificarsi il detto del Filangieri, che: « tanto più l'uomo si approfondisce nelle grandi questioni sociali, altrettanto egli trova cagioni di sconforto e di affanno. »

La coscienza dell'umanità, come quella dell'individuo, ha di tempo in tempo i suoi dubbi, i suoi turbamenti, e talvolta ancora i suoi rimorsi; essa talora si raccoglie in sé stessa, s'interroga, dubita di cose che già parevano certe, di istituzioni che avevano la sanzione di secoli, di credenze che possedevano l'universale assentimento.

Come richiamò ad esame e condannò irrevocabilmente, nell'ordine sociale, la schiavitù, e nell'ordine penale la tortura, dubitò sempre, e dubita tuttora del dritto di togliere al reo la vita, senza poter assolutamente risolvere l'angoscioso dubbio mai. Imperocchè, onde la scienza umana risolvesse assolutamente il dubbioso dritto di togliere all'uomo l'esistenza, bisognerebbe che l'umanità sapesse con assoluta certezza cosa è la vita. Pellegrinaggio arcano, il quale, come la nebulosa cintura dell'Iride, traversa lo spazio senza sapersi donde tragga il suo principio, e dove giunga al suo fine.

Se vero è che nel tenebroso Egitto uno dei Faraoni revocasse l'estremo supplizio, è certo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

poi che Tucidide narra la discussione che ebbe luogo fra Cleone e Diodoto nel giudizio dei ribelli di Mitilene: che le leggi Porcia e Valeria consacrarono l'invulnerabilità del cittadino romano, e memorande parole Sallustio attribuisce a Cesare in favore di Catilina, in quel Senato del quale noi siamo la pallida immagine.

Questo dubbio remoto, quanto la civiltà, ebbe un progresso costante e una costante progressiva espressione, sia nella diminuzione del numero dei reati puniti colla pena capitale, sia nell'attenuazione delle forme di atrocità della pena, fino al punto che il patibolo è divenuto quasi esitante a presentarsi, quasi si vergogna di se stesso, sembra che non altrimenti conscio e sicuro della propria legittimità procuri di evitare gli sguardi degli uomini, di modo che appena un sordo fremito ne annunzi la presenza alla moltitudine inquieta della sua ragione e della sua efficacia: onde nell'incertezza della legittimità sua l'eco del supplizio più che altro non produce che un tremendo sospetto nell'animo dei buoni, ed un provocante abborrimento in quello dei tristi, i quali temono che la società possa abusare od abusi della sua forza.

E questo abborrimento è di per sè stesso un gran male sociale.

Meno arduo modo a parer mio sarebbe forse per decidere l'arduo problema, quello che se invece di considerarla dal punto di vista del diritto a punire, lo fosse da quello del dovere di punire.

Imperocchè allora chiaro e spontaneo sorgerebbe limpido il concetto dell'atto di giustizia che la società compisce nell'applicare la pena.

Poichè è certo che la società non punisce la malvagità nella sua indole, nel suo impulso al mal fare ma per il male che ha fatto. L'animo malvagio sfuggendo alla cognizione degli uomini, i quali non conoscono, e non possono conoscere, che dalle azioni commesse, onde la società punisce, ed ha il dovere di punire il reo, in quanto abbia nuociuto, o nuoccia.

La società non può avere il diritto di invadere e manomettere le facoltà individuali, ed impedirne l'esercizio, se non in quanto essa ha il dovere di farlo per mantenere integro ed illeso il libero esercizio della prova.

Ora, può darsi mai misfatto tale per il quale

l'esistenza del malfattore, minacci per modo l'esistenza di tutto il corpo sociale, che la morte di quello, sia indispensabile per mantenere la vita di questo?

La perdita, la diminuzione delle facoltà individuali del reo, non può essere che in misura pari all'abuso che egli ne abbia fatto, o ne faccia, inquantochè il diritto a punire non perviene dalla circostanza di essere la società la più forte, ma dal dovere che le incombe di proteggere i deboli, da taluni malvagi che sieno più forti di loro. E così questo atto di difesa, deve essere sempre in ragione dell'offesa, nè più, nè meno, e mirare a tre intenti: che il reo si emendi; che l'esempio ammaestri; che la società sia sicura.

Ma di queste, e analoghe, e anco più potenti teorie, le quali d'altronde con tanta autorità furono esposte ieri dall'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale (giacchè abbia ben presente il Senato che la pena di morte è stata dall'Ufficio Centrale ammessa per la maggioranza di un voto) e di tutte le teorie contrarie, sono oramai piene le biblioteche; nè certo oggi vi è Senatore che sia entrato in quest'aula senza avere del diritto sociale in genere a punire colla morte, una convinzione già matura e profonda; onde oggi non può discutersi utilmente qui del tremendo argomento che sotto due ordini di considerazioni di fatto: generali e relative alla società moderna, tale quale essa è; speciali e relative all'Italia.

Perchè l'estremo supplizio sia efficace a raggiungere lo scopo che gli è proposto a me sembra necessaria, indispensabile una condizione assoluta nella società: una ferma fede nella vita futura: onde immediatamente dopo il termine di questa terrena sul patibolo, incominci una eterna notte o una eterna aurora, secondo che il reo si penta e il popolo sbigottito e muto mediti sulla sorte del giustiziato.

Furono tempi nei quali i delitti di sangue abbondarono ed i supplizi spesseggiarono; il Medio Evo fra questi. Erano grandi, erano violente passioni che muovevano il braccio del delinquente; odii di parte, vendette ereditarie, gelosio di persone; ma avanti tutte, e sopra tutte le passioni stava inconcussa quella fede. Il delitto non la crollava, il pentimento espiava, il compianto emendava: la società per comune

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

consentimento rinviava a Dio il far giustizia definitiva.

Nell'età moderna grandi passioni non sono: si delinque per turpi appetiti. Cupidigia di averi, di godimenti, d'invidia dei beni altrui: unica fede quasi essendo l'egoismo. Delinque il ricco, più che altro per ambizione di onori, e per voluttà di piaceri, e spesso ancora per futile puntiglio espone la propria vita in duello: tanto poco ci la pregia. Delinque il povero, più che altro per furto violento, e per commetterlo espone tutti i giorni la propria vita alle palle dei carabinieri, tanto ci la dispregia. Delinquono l'uno e l'altro per beni materiali, senza dei quali loro è dura, ingrata, e insopportabile la vita, e senza dei quali indifferente e non spaventosa è la morte; la quale per conseguenza non è più temibile quando con essa e per essa finisce colla possibilità di soddisfare le prave voglie, anco la loro smania febbrile. Materializzate le idee, il presente è tutto, il futuro poca cosa, l'ignoto nulla, e la vita prolungata e trascinata colla febbre continua delle prave voglie e con la continua loro negazione, muta, priva di luce, faticosamente penosa, è ben più crudele e tormentosa che un fendente di mannaia.

E serva er sono!

Questo nome ignoto a me da pria

Fa che il morir m'aggradi,

pone Euripide sulle labbra di Elettra al solo pensiero di sopravvivere, ma schiava.

Quando la morte nell'opinione più comune non è che un ritorno al nulla primitivo, e per la moltitudine un passatempo feroce, può supporre mai che questa pena suprema raggiunga il supremo scopo della pena: *Ut poena unius sit metus multorum?*

E tanto ciò è vero ed è esatto, che il dubbio sull'efficacia della pena capitale si è fatto più intenso, più incalzante, più vivo, quando dopo sei mila anni di esperienza infruttuosa, dopo sei mila anni che si abbattono teste o i delitti non scemano; la società moderna ha incominciato a ripensarvi seriamente sopra; quando alla società moderna è venuto meno quel potente ausiliario che accompagnando il reo sul patibolo, lo iniziava nel sentiero del pentimento e della speranza, e dall'alto di quello il sacerdozio cristiano espandeva un'onda di carità o

di suffragio, e raccogliendo l'ultima parola del morente pentito, la slanciava fiducioso nel seno della misericordia di Dio. (*Sensazione*)

Se ragioni generali comuni a tutto il mondo civile non sono, perchè se ci fossero non l'avrebbe abolita l'Olanda nel 1860, non l'avrebbe revocata il Parlamento germanico alla prima lettura della legge del 1 marzo 1870, e riammessa alla seconda lettura alla sola maggioranza di nove voti, non l'avrebbero abolita varii Cantoni Svizzeri, non il Portogallo, non la Sassonia, e prima di tutti l'Austria nel 1787 e prima ancora la Toscana nel 1786 rimettendosi là nell'89 e qua nel 90, ma solo per i delitti di lesa maestà, ed in presenza della rivoluzione francese, non avrebbe diminuito l'Inghilterra di ottanta il numero dei delitti puniti colla pena capitale, e tutti sapete meglio di me quali siano le garanzie del procedimento criminale inglese prima che si giunga a pronunciare una sentenza capitale; occorre perciò che sia ben dimostrato che le condizioni d'Italia imperiosamente comandano di ripristinare il supplizio ove non è, e di mantenerlo ove è stato sempre in vigore.

Non occorre certo riandare a quest'Alta Camera la storia della pena di morte in quella provincia italiana nella quale il Granduca Pietro Leopoldo, precursore dei tempi e degli ordinamenti la cancellava. Cancellata o scritta che sia stata nel Codice, è un fatto che dal 1815, ossia per il corso di sessant'anni essa non è stata eseguita mai. Eppure nessuno oserebbe dire, che in quella parte d'Italia la vita e gli averi dei cittadini corrono maggior pericolo che altrove; che la pubblica sicurezza vi sia minacciata per modo, che sia necessario passeggiare armati o con la scorta.

Nè si dica, che ciò è la conseguenza dell'indole mite e del casalingo costume della Toscana. La Toscana non esiste, or ora è un nome come l'Etruria; non sono neppure espressioni geografiche, sono espressioni storiche, tradizioni nè più nè meno.

Una volta, quando accerchiata dagli Appennini con appena uno sbocco sul mare, senza vie ferrate, essa viveva di una vita interna e circoscritta, alla buon'ora, poteva parlarsi d'indole e di costumi toscani; ma ora? traversata in tutta la sua stretta lunghezza da cima a fondo da tre ferrovie, comunicante per altre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

due colle marine, colla sede del Governo Italiano, che vi è passato per cinque anni lasciandovi ogni corrente del bene o del male, può parlarsi sul serio da dieci anni in poi d'indole e di costume Toscano?

Eppure le città sono sicure, le campagne si trascorrono pacificamente, e il patibolo nessuno reclama.

Dunque non è provata la necessità di ristabilire il supplizio in quella contrada italiana ove da sessant'anni non è più.

È forse indispensabile confermarlo in quelle provincie nelle quali pur troppo i delitti spesseggiano, e men sicura è la vita? E ad alcune delle provincie meridionali, ed a taluna delle Romagne si attribuisce il poco ambito privilegio di considerarlo più necessitose del boia.

Eppure questo lugubre personaggio vi è stato sempre, vi ha fatto sempre il fatto suo, a quanto pare con tanta poca efficacia che fra poco sarete chiamati ad occuparvi seriamente di una legge eccezionale per sospendere o mitigare la libertà individuale, appunto perchè questo lugubre personaggio lavori meno, e non è gran tempo che in Palermo avveniva un parricidio, fra due che disfacevano alla sera un palco che aveva servito alla mattina.

Eppure fuvvi un'epoca nella quale anche nell'Italia meridionale di palco e di boia si poté fare a meno, e quest'epoca fu dal 1833 al 1848. Quindici anni nei quali, quantunque la pena di morte non fosse cancellata dal Codice penale, pure non fu eseguita. Ed i delitti non aumentarono; i delitti invece decrebbero. Se non decrebbero in senso assoluto, decrebbero in ragione proporzionale dell'aumento della popolazione, come è dimostrato dagli annali penali di quelle provincie, e come potranno far fede i colleghi nostri che vi appartengono.

Io certo non mi attendo che i difensori del mantenimento della pena di morte debbano innanzi a voi dedurre la triste, sciagurata ragione del brigantaggio! in quanto che il brigantaggio è dove appunto il patibolo funziona, e se le mie informazioni non sono fallaci nel corso dell'anno testè caduto, quattro esecuzioni sono avvenute precisamente in una delle provincie nelle quali il brigantaggio è maggiore.

Signori Senatori! Nulla di più rispettabile che l'esitazione, che la perplessità fra la timidezza di osare di pronunziare un responso

di una grande riforma sociale e la repugnanza di ribadire ancora una volta il giudizio di sangue. Ci soccorra quell'alto sentimento di dignità nazionale che in tutti è vivissimo. L'abolizione della pena di morte è una proprietà dell'Italia. Un popolo può talora non avere patria politica, la patria intellettuale non la perde mai; e proprietà sacra e comune di ogni terra italiana indistintamente, sono e saranno le grandi utopie, che furono di Colombo, di Galileo e di Beccaria.

Quando dal seno di un popolo nasce una forza nuova, vapore o idea che sia, quella forza è sua proprietà comune, ed è suo compito difenderla e propagarla. Nel tremendo dubbio nel quale oscilla la società moderna, sulla ragione e sull'efficacia del supplizio, abbia un peso la parola d'Italia, sia pure della minoranza. Le grandi cause ebbero sempre per apostoli e difensori i pochi; ma questi pochi furono, nelle età remote, poeti e filosofi; in questa Roma, Tribuni, nel medio evo, ministri del cristianesimo; in ogni tempo, uomini di genio e di cuore. (*Moltissimi Senatori si recano a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Onorevoli signori Senatori.

Non io sicuramente ho la reputazione di essere molto tenero per chi infrange la legge, e mi appello a quelli tra i miei colleghi che mi hanno conosciuto in altri recinti. Non credo neppure di avere la reputazione di essere molto propenso al sentimentalismo, o di avere passato la mia vita tra le dottrine filosofiche ed umanitarie o di avere la debolezza di andare in traccia di popolarità, merce la più vergognosa ed abietta. Non ho alcuna di queste reputazioni; ciononpertanto sono sempre stato per convinzione profonda avversario della pena di morte. Consenta quindi il Senato che io esprima queste mie convinzioni.

La questione della pena di morte vuol essere votata, non discussa, disse egregiamente il dotto Relatore della Commissione, di cui mi onoro di far parte.

Trattasi di una controversia sulla quale da oltre un secolo parlano, scrivono, ragionano, combattono giureconsulti, filosofi e pubblicisti. E per verità, quale argomento si potrebbe ancora

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

invocare a sostegno o contro questa pena terribile che non sia stato invocato nei volumi della scienza o nelle assemblee? E davvero io ho ammirato profondamente i discorsi degli oratori, che mi precedettero; splendidi discorsi nei quali seppero dir cose nuove, e fare osservazioni giuste, interessanti, persuasive, concludenti. Quanto a me non creda il Senato che io ultimo fra gli oratori, e la cui parola non può avere quell'autorità che sarebbe necessaria in una discussione di tanta importanza, abbia chiesto di parlare per recitare o stampare un discorso e fare pompa di una facile erudizione, spigolando le gemme dei filosofi o dei pensatori. No, onorevoli Signori, io rispetto troppo altamente il Senato per commettere un simile abuso; io parlo, indotto dalla mia coscienza, credendo mio stretto dovere di portare in questa discussione il tributo delle mie impressioni e della mia esperienza; perchè non credo che altri vi sia in quest'Aula il quale abbia il triste vanto di essersi scottato tante volte le labbra nel domandare il patibolo in faccia agli stessi accusati.

Allora io ho fatto il mio dovere domandando la stretta applicazione della legge; ora fo egualmente il mio dovere perorando nell'Assemblea legislativa contro una pena, che avrei voluto veder scomparire dalle leggi italiane con la tortura, le tanaglie, la berlina, sue degne luride sorelle. Oh! in compenso di quel martirio che ho sofferto, e tante volte sofferto, quando, per spianarmi la via a quella requisitoria aborrita, io era costretto a raccogliere tutto ciò che vi era di atroce nel *dramma giudiziario*, raccogliendo persino il sangue ed i gemiti della vittima, mi sia concesso, in compenso di quel martirio, di aggiungere la mia debole voce a quella dei potenti oratori che mi hanno preceduto, e che forse mi seguiranno, per impedire che venga accolta nel Codice penale italiano una pena che la civiltà condanna o

Caccierà per ogni villa  
Finchè l'avrà rimessa nell'inferno  
D'onde GABRIELE prima dipartìlla.

Mi perdoni il Senato se, per seguire l'ordine delle mie idee e raggiungere lo scopo che mi sono proposto, sarò costretto a toccare alcune osservazioni, già state eloquentemente svolte

dagli oratori che mi precedettero; ma lo farò brevemente.

Il Gran Cancelliere tedesco, principe di Bismarck, stupì che fra gli avversari della pena di morte primeggiassero nel Parlamento germanico i Magistrati: locchè egli appellava un fenomeno singolare, e cercava di spiegarlo con attribuirlo ad una malattia del secolo, ove tutti, quali più, quali meno, cercano di sottrarsi ad una grave responsabilità. Ciò può essere vero fino ad un certo punto, onorevoli Signori; ma la ripugnanza dei Magistrati, siano nazionali, siano esteri, nell'assumere la responsabilità dell'applicazione della pena del capo, non può a meno di mettere in pensiero il legislatore, ora che si tratta di accoglierla o di respingerla. Quella ripugnanza non è debolezza, non è codardia, è coscienza. Questa responsabilità si assume innanzi agli uomini, ma viene portata innanzi a Dio. Ed i Magistrati, onorevoli Signori, i Magistrati, meno di tutti, credono all'infalibilità degli umani giudizi, per quanto ampie siano le garanzie di cui la legge cerca di circondare l'innocenza.

E quale e quanto sia lo spavento di questo errore, fatalmente irreparabile, che è stato ieri così eloquentemente toccato dal venerando Senatore Musio, ben lo posso tracciare al vivo io stesso, che sedetti per oltre un triennio giudice di appello nelle sezioni criminali prima dell'istituzione delle Corti d'Assise.

Io soffro, lo dichiaro lealmente, io soffro nell'introdurre la mia persona in questa discussione; ma sono stato giudice criminale, e devo portare la mia testimonianza nell'assemblea legislativa, dappoichè vuole il destino che io ne facessi parte. Sappiasi adunque che non mi avvenne mai di scorgere nelle cause capitali, che una sentenza di morte sia stata pronunziata ad unanimità di suffragio, locchè succede ora egualmente fra i Giurati nelle Corti di Assise.

Sei pallidi volti cospersi di un freddo sudore stavano attorno ad un verde tappeto, lottando visibilmente tra la loro repugnanza e la legge; e quando una sentenza di morte era pronunziata alla maggioranza di quattro ed anche di cinque voti; quei due voti, o quell'unico voto che includeva la non convinzione della colpa dell'accusato, o la non convinzione dell'applicabilità della pena di morte, spargevano naturalmente un dubbio

cho turbava ogni più intemerata coscienza. Oh! allora più che mai, onorevoli Signori, sorgevano voti per l'abolizione della pena di morte. Oh! allora più che mai si affacciavano alla mente dei giudici le disposizioni della legge di procedura penale; la quale, costretta ad ammettere la possibilità di un errore negli umani giudizi, provvede al caso, in cui una persona ingiustamente condannata, abbia cessato di vivere (senza distinguere se sia morta di morte naturale o per mano del carnefice), stabilisce il modo di riabilitarne la memoria nominandole un curatore, in contraddittorio del quale si deve procedere alla formazione del processo di riabilitazione.

Intanto la sentenza di morte è stata pronunciata, intanto la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso; intanto il cancelliere ne previene il condannato, il quale viene tradotto nella cappella per passarvi tra i soccorsi della religione le strazianti ore della più terribile agonia.

Lungi da me l'idea di suscitare emozioni. So troppo bene che in questo recinto non si parla al cuore, si parla alla mente; e sebbene nessuno forse più di me sia in grado di dipingere al vivo gli spasimi di quell'agonia, perchè chiamato più di una volta nel cuor della notte dagli stessi pazienti, che volevano ancora protestare della loro innocenza, dovetti assistere a quello spettacolo, altrettanto pio quanto inumano, non dirò tuttavia una parola di più su questo argomento; e se l'ho rapidamente toccato, vi fui trascinato dall'indole delle osservazioni che intendo sottoporre al Senato.

È forse così assolutamente necessaria la pena del capo da non dover curare il grido della umana natura, i pericoli di un errore fatalmente irreparabile?

La tutela della sicurezza pubblica, mi risponde l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella sua Relazione, non ha stimato che sia venuto il giorno in cui si possa senza grave pericolo rinunciare a questo potente mezzo della sua conservazione. La grande quantità di atroci misfatti che si commettono annualmente in Italia, sono altrettanti testimoni della necessità di conservare ancora la più terribile delle pene.

Quest'osservazione è grave, molto grave; tanto è vero che ha scosso perfino l'onorevole Senatore Mamiani, il grande filosofo, che io profondamente rispetto da lunghissimo tempo;

ma quest'osservazione per me è troppo vaga ed equivoca per indurre il Parlamento italiano a scrivere per la prima volta nel Codice la pena di morte.

Quest'osservazione mi rende l'idea di un proprietario, il quale non sa disporsi ad abbassare l'altissimo muro di cinta, che gli oscura il delizioso suo giardino, nell'atto stesso in cui è costretto a confessare che l'altezza del muro non lo garantisce per nulla dall'invasione dei perturbatori, che lo scavalcano senza difficoltà alcuna. Se i misfatti lamentati dall'onorevole Ministro Guardasigilli, sono stati commessi e si commettono non ostante la minaccia della pena di morte, segno è questo evidente, che la pena di morte non esercita quella forza, quell'efficacia sull'animo dei malvagi per distoglierli dal commetterli; non è quel freno, quel potente ritegno che si suppone alla perpetrazione dei misfatti.

Per provare la necessità della conservazione della pena di morte bisogna provare a mio avviso, col mezzo di non dubbie statistiche, non con quelle statistiche incerte, lamentate dall'onorevole Senatore Musio nella seduta di ieri, col mezzo, dico, di non dubbie statistiche, di calcoli e di confronti, che le atrocità sono aumentate in quegli Stati, ed in quelle provincie dove la pena di morte è stata abolita.

Questa, a parer mio, e non altra dev'essere la considerazione da invocarsi in appoggio della conservazione della pena di morte. Ed a cotali studi offrono largo campo alcuni Stati di America, il Portogallo, i Principati Danubiani, la Sassonia, la Svizzera, l'Olanda. Risulta forse che questi Stati, dopo l'abolizione della pena capitale, siansi resi impotenti a tutelare la pubblica sicurezza? Risulta forse che questi Stati rimpetto agli altri, dove la pena di morte è stata conservata, siano stati maggiormente funestati, insanguinati da atroci misfatti? Questi elementi io non ho potuto procurarmeli, ma forse se li poteva procurare il Governo.

Io solo ricordo di avere letto, non è guari, il discorso del Re di Portogallo dove si accenna all'ottima condizione della pubblica sicurezza, mentre in un altro Stato, nel quale in un giorno solo si sono fatte quattro esecuzioni capitali, si pensa seriamente alla creazione di una legge che meglio provveda alla repressione degli atroci misfatti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1879

Ma senza spingere lo sguardo oltre i confini del nostro Regno, non abbiamo forse la Toscana la quale ci può somministrare le più preziose ed interessanti notizie?

In quella gentil contrada il patibolo fu rovesciato da sedici anni.

Un'altra voce, più potente della mia, sottoporrà forse al Senato alcune nozioni statistiche delle quali si potrà giudicare, se l'abolizione del patibolo vi abbia portato quelle perturbazioni, delle quali si preoccupa il Governo. Io ricorderò soltanto che la città di Firenze la quale sino dal 1859 aveva sdegnosamente, definitivamente congedato il carnefice, fu per oltre un quinquennio la capitale del Regno. E questa circostanza è degna di una meditazione seria e profonda, in quanto che nessuno ignora che la capitale del Regno spande su tutte le provincie il soffio della sua vita; è la principale arteria del corpo dello Stato. Da quel punto la questione della pena di morte non poteva più retrocedere, la tappa era troppo ragguardevole per potersi sopprimere; bisognava andare innanzi risolutamente. E l'annuncio di un Codice unico penale del Regno Italiano era l'annuncio (tale almeno si credeva) della completa abolizione della pena di morte; tanto impossibile si riteneva il ricondurre il carnefice entro le mura della bella Firenze.

Ma a me, ripeto, non appartiene il trattare questo delicato e gravissimo argomento; mi sono proposto di recare il tributo delle mie impressioni e della mia esperienza, nè mi allontanerò dall'assunto.

Ero molto giovane ancora (appunto come nelle reminiscenze dell'onor. Senatore Chiesi), ero giovane ancora, e ripeterò con lui che le impressioni della giovinezza sono incancellabili; e mi ricordo dei tempi oscuri in cui per taluni reati era stabilito l'orrido supplizio della ruota. Mi ricordo dei tempi nefasti, in cui il condannato a morte veniva in pien meriggio clamorosamente e processionalmente trascinato al patibolo, avente a destra un ministro di Dio che gli parlava del cielo, ed a manca il carnefice che gli attanagliava le carni con ferro rovente; mi ricordo di una moltitudine di gente, specialmente di donne affannose, anelanti, che si traevano dietro fanciulli, o recavansi tra le braccia bambini, accalcarsi, correre precipitosamente, per le vie di traverso, onde precedere

l'orribile convoglio nel luogo fatale. Spettacolo desolante! indi a poco d'ora, tutti a lenti passi tornavano indietro, pallidi, smarriti, sparuti, sconvolti, commiserando la vittima, e maledicendo il carnefice!

Quale frutto poi da questi inumani per quanto legali spettacoli? Emozioni infeconde, esecrazione ed abominio non pel colpevole, ma per colui che dà esecuzione alla legge, familiarità colla ferocia e col sangue! Ecco il frutto immane delle esecuzioni capitali.

Fin d'allora io notava con raccapriccio, che la frequenza degli atroci misfatti cresceva in proporzione della frequenza delle esecuzioni; le quali dai tristi venivano guardate con cinica indifferenza; e conservo precisa memoria di un barbaro assassinio commesso nella mia Torino il giorno immediatamente successivo alla esecuzione della sentenza di morte.

Se vuole il Governo allontanare le popolazioni dalla ferocia, dal sangue; se vuole il Governo radicato il principio dell'inviolabilità della vita, ne dia esso il primo l'esempio, astenendosi dal chiamare le popolazioni allo spettacolo di un uomo che, legalmente si adoperi, e si affatichi nello strozzare o decapitare un'umana creatura piena di vita, che comunque colpevole, è pure uscita dal soffio di Dio. Ciò è tanto vero, che non mai così frequenti succedono gli atroci misfatti come dopo le sanguinose battaglie, ove non mancano mai i codardi, che disertano le file per gettarsi sulla strada e spogliare i viandanti; nè potrò mai dimenticare che dopo la infausta battaglia di Novara, dove i combattenti con lance, con baionette, con sciabole si sventravano, si sbranavano, si sgozzavano, urtando gli uni contro gli altri con ansia febbrile, le provincie subalpine vennero funestate da fatti d'inaudita ferocia; quasiché il trucidare un uomo fosse divenuta cosa di poco momento. Tanto è fatale lo spettacolo del sangue che grondi dalle squarciate viscere umane. Oh! Si persuada pure il Governo, che i patiboli non potranno mai disarmare il braccio dei sicari, dei ladri, degli assassini. Principali fautori degli atroci misfatti sono l'ignoranza, il vizio, e la miseria; e sovr'essi nulla possono i patiboli. L'ignoranza può esser vinta dall'istruzione, il vizio può esser vinto o quanto meno temperato dall'educazione, la miseria dal lavoro. La ferocia

genera ferocia. Le glorie imbevute, seminate di sangue, producono sangue.

Quanto poi all'attinenza dell'istruzione e dell'educazione con la giustizia punitiva, mi compiaccio di citare un brano del discorso pronunciato da un onorevole nostro Collega, l'insigne Senatore Vacca, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli.

L'onorevole Senatore Vacca, accennando alla statistica giudiziaria del 1870 si arresta con dolore d'innanzi alla cifra stragrande di 36,132 analfabeti condannati dalle Corti di Assise e dai tribunali, di fronte a quella di 3643, rappresentata da coloro che sanno leggere e scrivere discretamente, e di fronte a quella di sole 754 rappresentata da coloro che sono forniti di maggior coltura ed in conseguenza di maggior senso. Così essendo, esclama l'insigne Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli, senza esagerare punto le deduzioni di un problema vasto e multiforme, si può concludere a fil di logica che l'ignoranza e l'ilottismo operino fatalmente ad incremento della tendenza delittuosa.

Io raccolgo questa dolorosa sentenza del Senatore Vacca; la raccolgo per portarla in faccia al patibolo, affinché ricordi ai legislatori che molte volte la giustizia degli uomini non è conforme alla giustizia di Dio. Se la tutela della sicurezza pubblica impone al corpo sociale la cessione dei più preziosi diritti dell'uomo e del cittadino, chiniamo la fronte a questa necessità inesorabile; scriviamo nel Codice severissimi castighi, rendiamo squallido il carcere, dolorosi i penitenziarii, spaventosi gli ergastoli, ma non tocchiamo la mannaia.

La vita è nelle mani di Dio!

Ma è omai tempo, o Signori, che io scenda ad un altro ordine di idee, ed esprima quelle considerazioni, che mi vengono suggerite da un esame analitico e comparativo di questo progetto di Codice, che per verità è il più mite, il più umano, il più paterno fra tutti i Codici di Europa.

L'impressione che a prima giunta ne ho tratta dopo un'attenta lettura questa è, lo dichiaro con rispettosa franchezza, che l'onorevole Ministro Guardasigilli sia abolizionista nel più profondo dell'animo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abolizionista sì, ma abolizionista graduale.

Senatore TROMBETTA. Il progetto è stato compilato, ordinato, e condotto in modo che la pena di morte vi è più appiccicata che seriamente stabilita. Esso mi rende l'idea di un grande edificio, stato innalzato con forme architettoniche moderne, al quale sia stato posto in cima qualche cosa di gotico e di bruno, che contrasta con l'euritmia del fabbricato, e che si può abbattere di un colpo senza comprometterne la solidità in alcuna sua parte.

E per verità, se la convinzione non mi fa velo alla mente, oso dire che la pena di morte non si adatta, non si attaglia a questo progetto; ne sconvolge le proporzioni, che sono l'elemento il più essenziale di un Codice penale, ne guasta l'armonia, rompe la scala delle penalità, e schiude l'adito ad una infinità di contraddizioni, che non saranno certo la più splendida testimonianza d'imparzialità nell'amministrazione della giustizia.

Causa unica di questi inconvenienti, che meglio spiegherò in appresso, è, come ho detto, la pronunciata tendenza dell'onorevole Ministro all'abolizione, e me ne rallegro di gran cuore. Egli vuol conservare la pena del capo, ma non essenzialmente per applicarla, bensì per averla, per conservarla come in archivio, mi si condoni l'espressione; la vuole conservata affinché si sappia che in Italia esiste ancora il patibolo e che, occorrendo, può essere ristabilito in azione.

Ma intanto l'onorevole Ministro conosce abbastanza che il patibolo in Italia non si vuole più, conosce abbastanza che le esecuzioni capitali fanno un effetto contrario allo scopo, conosce abbastanza che le esecuzioni capitali sono contrarie alla civiltà dei tempi.

E difatti egli ci dice nella sua splendida Relazione, che da più anni la grazia sovrana ha rese rarissime le esecuzioni capitali. E qualora non lo dicesse la relazione dell'onorevole Ministro, lo dice una preziosa ed interessante pubblicazione ufficiale, l'*Italia Economica* del 1873, da cui si rileva che: « sebbene le esecuzioni capitali in Italia figurino nella cifra di novanta o cento ogni anno, non arrivano però essenzialmente che a sessanta o settanta, imperocché non di rado riflettono gli stessi individui, condannati prima in contu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

macia, poi in contraddittorio, e finalmente in grado di rinvio. Ma che di queste sentenze di morte siano sessanta o settanta od ottanta, non se ne eseguono che due o tre all'anno, ed in qualche anno anche nessuna, tanto che di fatti in Italia la pena di morte si può dire abolita. » Così dice testualmente l'*Italia Economica* del 1873. — Se, così operando, il Governo crede di avere sciolto il grave problema della pena di morte, non so che dire, ma io non lo penso; nè parmi che questa specie di transazione possa incontrare l'approvazione del Parlamento:

La prerogativa della grazia sovrana è la più bella gemma della Corona, massime nelle cause di morte, ma quando trasnoda, quando sul Consiglio dei Ministri si estende a tutta intera una penalità, meno rarissimi casi, quando diventa sistema, allora, o Signori, si può dire che il potere esecutivo invade il potere legislativo; alla giustizia subentra l'arbitrio, per quanto assennato e prudente; la pena perde la sua efficacia, perde ogni suo prestigio la legge.

A fronte di ciò si ha ragione di stupire che il Governo, invece di restituire alla giustizia ciò che è della giustizia, proponendo penalità che si possano praticamente eseguire, si ostini nel voler conservare nel corpo delle leggi, come spauracchio, una pagina di sangue, che ormai non è più che una brutta macchia, la quale oscura il bel sole d'Italia, senza esercitare la benchè monoma influenza sulla pubblica sicurezza.

Eppure si è appunto la pubblica sicurezza che il Ministero invoca a sostegno della conservazione della pena del capo, non senza però ammettere che questa necessità non si manifesta in grado eguale in tutto lo Stato, e che la pena di morte in alcune provincie si potrebbe senza pericolo abolire; mentre la diversa condizione di alcune località del Regno ove si commettono atrocissimi misfatti, non consentono per ora all'abolizione.

Questo riflesso, io dico il vero, mi ha profondamente colpito non ostante l'invincibile mia ripugnanza alla pena di morte; e siccome il signor Ministro, nella sua Relazione, soggiungeva di averne circoscritta la proposta ai soli atrocissimi misfatti, allora la mia mente corse subito alle barbarie, alle feroci uccisioni del brigantaggio, e sfogliai con ansia il progetto,

cercando il titolo dei ricatti, e delle estorsioni... ma quale fu la mia sorpresa, onorevoli Signori, quando ho dovuto persuadermi che le sevizie, il martirio, l'uccisione della persona sequestrata per vendetta di non aver ottenuto il prezzo della liberazione, non sono classificati tra i reati di primo ordine, tra i misfatti atrocissimi, che rendono necessaria la conservazione della pena di morte!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Legga bene!

Senatore **TROMBETTA.** Prego a mia volta l'onorevole signor Ministro di leggere il § 2 dell'art. 440 del suo progetto; e vedrà che non prendo errore. Ripeterò quindi, che l'uccisione per vendetta di una persona tenuta in ostaggio è punita coll'ergastolo. Del resto, io non contraddirò sicuramente alla proposta dell'onorevole signor Ministro; la segno solamente al Senato come indizio della sua tendenza all'abolizione; e prendo atto intanto del fatto che le barbare uccisioni commesse dai briganti sulle persone tenute in ostaggio, non hanno momentaneamente influito sul Governo per la conservazione della pena di morte.

Ma poiché il timore di compromettere la sicurezza pubblica non distolse il Governo dal proporre la surrogazione della pena dell'ergastolo a quella della morte per l'eccezione del brigantaggio, non è logico a mio avviso, e me ne appello al Senato, non è logico che si voglia poi conservare la pena di morte per gli omicidii commessi in occasione di furto.

Se avvi differenza fra l'uno e l'altro reato ameadue per verità gravissimi, la gravità maggiore sta, a mio avviso, nelle barbare uccisioni del brigantaggio, dove per lo più la vittima soffre le più penose torture; mentre gli omicidii in occasione di furto, possono bensì talvolta essere accompagnati da circostanze gravissime, ma possono non di rado esser pur anco la conseguenza ben più di una fatalità che di un scellerato disegno; quando, cioè, il ladro sorpreso nel fuggire, uccide per disperazione, o per difendere la propria vita. Ad ogni modo questi omicidii non recano nelle famiglie quelle perturbazioni che reca il brigantaggio, per il quale, non altrimenti che per la mafia e per la camorra, io sarei disposto a votare, occorrendo, provvedimenti eccezionali anzichè scrivere nel Codice la pena di morte.

Non è dunque senza fondamento che io af-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

fermava che la pena del capo non si adatta al presente progetto di legge.

Ma vi ha di più. L'onorevole Ministro Guardasigilli guidato sempre dal lodevole intento di restringere ad angusti confini la applicazione della pena capitale; dichiara nella sua Relazione di voler solamente colpiti di morte i più atroci misfatti. Onorevole Ministro Guardasigilli, io ho avuto la sventura di studiare le colpe ben più sugli uomini che sui libri, e mi tornano alla mente certi misfatti atroci, che in questo progetto sono reati di secondo, e forse anche di terzo ordine; ma l'atrocità di un misfatto non è un codice che la possa stabilire; la maggiore o minore atrocità di un misfatto viene stabilita dalla coscienza pubblica.

Or bene, si vuol mantenere la pena di morte per colui che uccide per rubare, o rubando, o dopo aver rubato; e si vuole abolire la pena di morte per colui che uccide non per rubare, ma per disonorare.

Si consente all'abolizione della pena di morte per il ribaldo, il quale uccide per disonorare, o disonorando, o dopo aver disonorato; per il ribaldo il quale strozza la donna o la fanciulla vittima di uno stupro, ovvero uccide il padre, il fratello, o i famigli che sono d'impedimento all'esecuzione del turpe disegno; per questo enorme reato il progetto di Codice non ha stabilito che 20 o 25 anni di reclusione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se è premeditato si punisce colla pena di morte.

**Senatore TROMBETTA.** Risponderò all'onorevole Ministro, che la premeditazione non è circostanza che attenga al carattere di queste uccisioni brutali, che sono sempre per se stesse enormemente gravi; come egualmente non s'istituisce indagine sulla premeditazione negli omicidii in occasione di furto.

Proseguendo ora il filo delle mie idee, dirò, che, a parer mio, era più prudente consiglio il proporre la riproduzione dell'art. 533, N. 4, del vigente Codice penale, che pone allo stesso livello tutti coloro, che hanno commesso un omicidio per preparare, facilitare, o commettere altro crimine, ed anche il delitto di furto, sostituendo solo alla pena di morte quella dell'ergastolo. Per tal modo l'onore di una donna o di una fanciulla non sarebbe posto al di sotto della roba e del denaro; mentre, per mantenere

la pena di morte e restringerla a più angusti confini, si deve di necessità urtare colla logica, urtare colla coscienza pubblica, urtare con quei principii di alta moralità che debbono predominare in tutte le leggi, e specialmente nei Codici.

Nè qui, o Signori, hanno termine le incoerenze e contraddizioni derivanti dalla voluta conservazione e contemporanea restrizione della pena di morte. Il Ministero invoca nei motivi la tutela della pubblica sicurezza, ed io rispettosamente osservo al Ministero che tutti quei reati che più direttamente intaccano la sicurezza pubblica, non sono dal progetto puniti con pena di morte. Ho già accennato all'omicidio commesso in occasione di ricatto; accennerò ora a ben altri misfatti, non meno gravi, e che l'attuale progetto classifica tra i reati di second'ordine.

Avvi forse, in tema di sicurezza pubblica, un misfatto più atroce di quello di colui che o per brutale malvagità, o per sentimento di vendetta, danneggia una ferrovia, o porta nel cuor della notte qualche corpo sulle rotaie per far deviare il convoglio? Ebbene; perissero anche tutti i viaggiatori, il reato è considerato reato di second'ordine: il progetto stabilisce la pena dell'ergastolo, non la massima delle pene; mentre il vigente Codice penale giustamente penetrato della gravità immensa di questo misfatto, e delle orribili sue conseguenze e della facilità di commetterlo, lo classifica fra i reati di prim'ordine, e lo punisce colla massima delle pene quando ne sia derivata la morte di qualche persona, senza distinguere se il colpevole avesse avuto o no intenzione di uccidere. Adunque la tutela della sicurezza pubblica non distolse il Governo dal proporre per questo enorme reato l'abolizione della pena del capo, avendo anzi spinta la mitezza al punto di ridurre la pena a soli venti anni di reclusione, ancorchè vi siano state vittime, quando il colpevole non avesse avuto intenzione di uccidere, nè potesse prevedere quelle conseguenze.

Non meno grave degli attentati sulle ferrovie, non meno spaventevoli sono gli incendi di case abitate, commessi con intenzione di uccidere. Eppure, anche gli incendi di case abitate, qualunque sia il numero delle vittime, sono considerati come reati di second'ordine e puniti coll'ergastolo, non colla morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

Mantenendosi la pena di morte, sapranno le popolazioni che quest'enorme reato è un reato di second'ordine, e ciò con qual vantaggio della sicurezza pubblica, non è mestieri che il dica.

La pena dell'ergastolo sarebbe efficace, sarebbe una pena grandemente temuta, qualora, sostituita alla pena di morte, si trovasse alla sommità della scala penale. I malvagi vedrebbero in esso uno squallido isolamento, una prolungata straziante agonia più spaventevole dello stesso patibolo; posta in seconda fila, non esercita più quella forza, quella contropinta ai reati, che è necessaria alla pubblica sicurezza.

E siccome non credo guari probabile che alcuno vi sia in quest'Aula il quale proponga di estendere i casi dell'applicazione della pena capitale oltre a quella misura che viene proposta dal Governo, ne segue necessariamente che il pensiero di conservarla, restringendola a più angusti confini, riuscirà ad un risultato diametralmente contrario a quello che il Governo si propone; anziché tutelare, noi finiremo per disarmare la sicurezza pubblica.

E per verità, se vogliamo efficacemente tutelare la pubblica sicurezza, bisogna tutelare prima di tutto i funzionari che hanno l'incarico di amministrarla, dal primo magistrato all'ultimo agente di polizia.

La deliberata uccisione di un depositario dell'autorità, di un agente della forza pubblica mentre si adopera nel respingere un attacco, una ribellione, una riunione sediziosa, deve di necessità essere punito colla pena suprema come lo è infatti nel Codice vigente; ma secondo il progetto, anche questo reato è un reato di second'ordine, quando pure venissero pensatamente uccisi tutti gli uomini della forza, o depositari dell'autorità, carabinieri, delegati, questori, prefetti, accorsi tutti in difesa dell'ordine e della quiete pubblica, vi è stabilita la pena dell'ergastolo.

Che più? Se si rinnuovasse l'orribil caso del giudice aretino, rammentato dall'Alighieri *che dalle fere braccia di Ghin di Tacco ebbe la morte*, ebbe cioè troncata la testa dal busto, mentre sedeva a giudizio nel palazzo del Senatore in Roma, la Giustizia sarebbe assassinata nello stesso suo santuario. Ciò non pertanto le popolazioni sarebbero in diritto di credere non esser questo un reato di suprema importanza,

perchè viene punito dal progetto con una penalità di second'ordine, coll'ergastolo. Vede adunque il Senato che il progetto di Codice, a riguardo della pena di morte, non giustifica i motivi che furono addotti a sostegno della sua conservazione.

Si vuole mantenere la pena di morte per ragioni di pubblica sicurezza, e intanto se ne propone l'abolizione per le uccisioni che dai briganti si commettono nei ricatti: se ne propone l'abolizione per il brutale omicidio della donna e della fanciulla, vittime di oscene violenze: se ne propone l'abolizione per i terribili attentati, che si commettono sulle ferrovie con intenzione di uccidere, qualunque sia il numero delle vittime: se ne propone l'abolizione per gli incendi di case abitate, commessi col proposito di portarvi la desolazione e la morte, quand'anche centinaia di persone perissero tra le fiamme; si vuole finalmente abolita per gli omicidii delle autorità giudiziarie ed amministrative, degli uffiziali, ed agenti della forza pubblica nello stesso esercizio delle loro funzioni.

Se gli ergastoli sono deboli surrogati alla pena di morte, come dice il Governo, perchè vengono proposti nel progetto come repressione per questi misfatti, che così direttamente intaccano la pubblica sicurezza?

Io aveva dunque ragione nel pensare e nel dire che la conservazione della pena di morte non fu essenzialmente determinata dalla necessità attuale di tutelare la pubblica sicurezza.

Se tale fosse stato il pensiero del Governo, forse la pena di morte avrebbe avuta una maggiore estensione e probabilmente il progetto non si sarebbe di molto allontanato dal vigente Codice penale.

Ma io credo che il Governo, essenzialmente propenso all'abolizione, ha però sentita una specie di ripugnanza nel gettare definitivamente un mezzo terribile di repressione che sventuratamente non fu ancora gettato dai più grandi e più civili paesi d'Europa. Queste ultime parole si leggono nella Relazione dell'onorevole Ministro. « *Nei più grandi e più civili paesi d'Europa la pena di morte continua a stare tuttora in vigore.* » Io però non penso, né probabilmente penserà l'onorevole Guardasigilli che la esistenza del patibolo abbia contribuito a quella reputazione di grandezza e di civiltà

che quei paesi si sono meritamente acquistata.

Ad ogni modo, quantunque l'Italia abbia ancora molte cose da imparare dalle altre grandi nazioni, e moltissime da invidiare, si tiene però in diritto di credere di aver fatto ciò che non hanno saputo fare altre grandi nazioni, e che pure ha meravigliato il mondo.

L'Italia è una nazione giovane, e come tale procede cauta, nè trascura le orme e l'esempio delle nazioni sorelle; ma appunto perchè è giovane nazione, è naturale che proceda le altre nel cammino e nel coraggio. Del resto, se io stimo cosa utilissima, che nel compilare le leggi più importanti, si debba spingere lo sguardo ben fisso sopra le legislazioni degli altri Stati, non trovo egualmente opportuno, che le patrie leggi siano messe a rimorchio delle leggi straniere. E se taluno mi dicesse che le assurdità che io credo di ravvisare in questo progetto di legge a riguardo della conservazione, e contemporanea restrizione della pena di morte, si verificherebbero egualmente nei Codici di altri Stati, che ridussero pure quella penalità a più angusti confini, risponderò semplicemente, che io mi preoccupo delle assurdità che possono viziare le patrie leggi, non ragiono su quelle di altri Stati; nè lo potrei coscienzaosamente, senza conoscere il clima, i costumi, l'indole, le tendenze delle popolazioni, senza conoscere i rispettivi Codici nel loro complesso e in ogni singola parte.

Sono adunque quattro i misfatti, ai quali viene, secondo la proposta del Governo, circoscritta l'applicazione della pena di morte. Regicidio, parricidio, omicidio premeditato, ed omicidio che serve di mezzo al furto.

Prescindendo dal parlare di quest'ultimo misfatto, del quale ho già parlato quando ho detto che il colpirlo di morte a differenza delle uccisioni del brigantaggio è una flagrante contraddizione, mi limiterò a dire qualche parola del regicidio, parricidio e dell'omicidio premeditato.

Il regicidio nei Governi costituzionali è il massimo, il più enorme, di tutti i reati, lo riconosco; ma colla dinastia di Savoia in Italia, io lo ritengo un reato impossibile. Fanno baluardo alla Reggia l'amore e la riconoscenza dei popoli. Allontaniamo il carnefice! La sua presenza è un anacronismo, ed oso dire un in-

sulto. Del resto Vittorio Emanuele II da ben 16 anni, prende stanza nel palazzo Pitti in Firenze, ove da 16 anni fu rovesciato il patibolo; e non credo che le statistiche giudiziarie abbiano potuto registrare un'ombra sola di attentato contro la sacra persona del Re.

Quantò al parricidio, è deplorabile che nel primo Codice che il Parlamento Italiano deve sanzionare in Roma, il parricidio venga annoverata tra quei misfatti di cui si debbano preoccupare i legislatori, quasi che la sua frequenza richiegga uno speciale rigore, mentre gli antichi romani sdegnavano di comprendere il parricidio fra i reati, come cosa contraria all'umana natura.

Allora quando una legislazione enormemente severa colpiva di morte il parricidio, ancorchè commesso nell'impeto dell'ira, ed in segno di grave provocazione, anche in Italia si è dovuto assistere al triste spettacolo di uomini che salirono le scale del patibolo a piedi scalzi, e col capo coperto di un velo nero; ed io stesso ho avuta la dolorosa missione di domandare l'applicazione della legge sul capo di un uomo, di null'altro colpevole che di avere con bastone fatalmente e mortalmente colpito il vecchio suo padre per allontanarlo da un suo bambino, che quegli percuoteva inumanamente.

Ma dappoichè, onorevoli Signori, le leggi meglio informate alla civiltà dei tempi hanno ammesso anche a riguardo del parricidio le circostanze scusanti, la pena di morte addiviene una inutile minaccia perchè non sarà mai applicabile; e quando fatalmente lo fosse, essa non colpirebbe un uomo, colpirebbe un bruto, una belva.

Quantò all'omicidio premeditato, io credo del pari che la pena comminata di morte troverà ben difficilmente la sua applicazione, attese le peculiari disposizioni che racchiude il progetto a riguardo di altri gravissimi misfatti, nei quali intervenga omicidio.

L'omicidio è premeditato, stabilisce il progetto, se il colpevole ha formato, prima dell'azione, il disegno di uccidere. Questa è pure la definizione che il vigente codice penale ci dà della premeditazione; ma se, a termini del vigente codice è già per se stessa abbastanza ardua la questione della premeditazione, trattandosi di stabilire se, al momento del concepito disegno, la mente era fredda, e la vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

lontà affatto libera da ogni perturbazione, io non so, per verità, come si potrà risolvere la questione a termini del progetto, quando il progetto non riconosce la premeditazione inerente per se stessa alle uccisioni che dai briganti si commettono sulle persone tenute in ostaggio; non la riconosce come inerente ai guasti praticati sulle ferrovie per farvi perire qualche persona; non la riconosce come inerente al fatto di colui, che per uccidere ricorre al mezzo terribile di appiccare il fuoco ad una casa abitata: non la riconosce nel ribaldo, che riesce ad uccidere taluno traendolo in insidia con simulazione di amicizia; non la riconosce in colui che aspetta la sua vittima in agguato; non la riconosce finalmente nel tristo, che prepara, mesce, e propina il veleno; cosicchè anche per il venefizio si dovrà stabilire la circostanza della premeditazione; la quale, secondo il progetto, non è inerente al fatto dell'avvelenamento.

Voglio ammettere, che in taluni rarissimi casi, e massime nel venefizio, la premeditazione venga ad essere stabilita; sarà applicata la pena della morte, ma quando la premeditazione non venisse ad essere stabilita (la qual cosa succederà nella maggior parte dei casi), ne seguirà, che l'imputato di omicidio premeditato dalla scala del patibolo, passerà non all'ergastolo, ma a 20 anni di reclusione, salto un po' troppo grave; chè tale appunto è la pena stabilita dal progetto per l'omicidio volontario, compreso l'omicidio con prodizione od agguato, e lo stesso avvelenamento, quando non sia provata la premeditazione.

E tutti questi inconvenienti, queste sproporzioni, derivano da che, come ho dianzi accennato, la pena di morte non si adatta a questo progetto di codice, il quale trovasi informato a ben più miti principii, a principii ben diversi da quelli che stanno a base della pena capitale.

Su ciò non è possibile che sorga a contraddirmi l'onorevole signor Ministro, il quale ha troppo senno per non riconoscerlo. Ma il Governo, egli dice nella sua Relazione, non ha creduto di potere senza temerità assumere la responsabilità di proporre l'abolizione di una pena, che dalle autorità più competenti è ritenuta ancora necessaria; e tanto meno vi si potrebbe indurre, egli soggiunge, in quanto che

i Giurati, che rappresentano l'opinione pubblica, dimostrano di volerla conservare, negando frequentemente le circostanze attenuanti, nelle quali ben sanno che sta la vita dell'accusato. Consenta l'onorevole Ministro che io esprima una rispettosa sorpresa di quest'ultimo argomento.

Come! i Giurati dimostrano di volere conservare la pena di morte quando negano le circostanze attenuanti?

Onorevole Ministro, ella m'insegna che i Giurati non debbono, non possono riflettere alla conseguenza del loro verdetto; non possono pensare alla pena che sarà inflitta in conseguenza delle loro deliberazioni; ne hanno assoluto divieto dalla legge; ciò loro ricorda il Presidente della Corte quando si ritirano per deliberare; ed ove lo dimenticassero, questo divieto sta sulla tavola delle deliberazioni in altrettanti esemplari quanti sono i Giurati.

Negando quindi le circostanze attenuanti quando non esistono, i Giurati agiscono legalmente, coscienziosamente; non dimostrano di voler conservare la pena di morte, ma ne lasciano tutta intiera la responsabilità ai legislatori.

Del resto, quantunque io sia partigiano dell'istituzione del giuri, non posso a meno tuttavia di vederlo con trepidanza nelle cause di morte; avrò torto, ma nelle cause capitali il giuri mi spaventa.

Per me la pena di morte e la giuria sono due idee che non si possono assieme collegare. Nelle cause di morte bisogna sapersi difendere dalle emozioni, dalle prevenzioni, dalla popolarità, dalle paure, dai risentimenti; abitudine questa non così facile ad acquistare.

Ed è quasi una fortuna che i giudizi non siano così prossimi ai misfatti, e specialmente a quelli che destano clamore ed indignazione, inquantochè verrebbero inutilmente invocate le circostanze attenuanti, o scusanti, per quanto fossero sussistenti.

La pena è una repressione necessaria, una difesa sociale; guai se assume il carattere di una vendetta!

Quest'osservazione mi corse spontanea alle labbra, pensando alla commozione, alla generale indegnazione, al grido che si elevò da migliaia di petti, pochi gior. i or sono, all'annuncio di un atroce assassinio, commesso sulla

persona di un uomo, assai noto in Roma, mentre era tranquillamente intento al lavoro nel proprio studio.

Quel grido di pronta giustizia, di giustizia esemplare, è indizio di sentimenti nobili e generosi, ma sventuratamente comprova che la tutela della sicurezza pubblica non c'entra per nulla in quel grido; è un sentimento di vendetta, generoso sì, ma nulla più che vendetta. Coloro stessi che sono, per principii i più avversi alla pena capitale, avrebbero veduto volentieri il sicario salire immediatamente le scale del patibolo, e perirvi crivellato di ferite, sbranato, dilaniato fra i più atroci tormenti.

Ma a tutto ciò la mente è affatto estranea; è un parossismo del cuore, che anela a veder vendicata la vittima.

E che altro sono, se non deplorabili vendette, quelle decisioni a furor di popolo, che talvolta fatalmente succedono all'annuncio di una sceleraggine nefanda o codarda? Quante ingiustizie si dovettero poi deplorare in quelle uccisioni!

Oh! Guardiamoci, o Signori, guardiamoci da cotali sentimenti; le leggi non si fanno col cuore, si fanno con la calma, con la freddezza della mente; e la mente ricorda ai legislatori che gli atroci misfatti lamentati dall'onorevole Ministro Guardasigilli, sono stati commessi non ostante la minaccia della pena di morte, e che il barbaro assassinio commesso recentemente in Roma susseguì di ben poco a una sentenza di morte, pronunziata da codesta Corte d'Assise.

Ho finito, e ringrazio il Senato di avermi ascoltato con benevolenza, e di avermi concesso di adempiere ad un voto, che mi erompeva dall'anima ogni qual volta io richiedeva una sentenza di morte.

Era mio intendimento di dimostrare, che la pena di morte non è assolutamente efficace alla tutela della sicurezza pubblica e per conseguenza non necessaria.

Era mio intendimento di dimostrare che la pena di morte, quale viene ad essere conservata nel progetto in discussione, non raggiunge lo scopo che si propongono il Governo, disarmando, anzichè rinforzare la pubblica sicurezza.

Io non ho la fiducia di avere espresso ciò che sento profondamente; non ho la fiducia di avere

trasfuso le mie convinzioni, di aver convertito alcuno dei miei onorevoli avversari, ma ho la convinzione di avere fatto il mio dovere.

E se le mie osservazioni non furono all'altezza dell'argomento; se si aggirarono in mezzo ai triboli della pratica applicazione anzi che nel campo della scienza e della storia, mi valga di scusa il riflesso che io non intesi di fare un discorso degno di essere pronunziato dinanzi a questo augusto Consesso, ma intesi semplicemente di presentare una coscienziosa testimonianza.

*(Segni d'approvazione; molti Senatori si recano a stringer la mano all'oratore.)*

**PRESIDENTE.** Il Senato ha inteso già quattro oratori, i quali hanno tutti parlato in favore dell'abolizione della pena di morte. Altri otto sono iscritti per parlare nello stesso senso.

Per tanto, se il Senato lo consente, io darei la parola ad un oratore che si è iscritto per parlare in senso contrario, nel senso cioè del mantenimento della pena di morte. In tal modo le opposte opinioni avrebbero miglior agio di esplicarsi, e sarebbe più rigorosamente interpretato lo spirito del Regolamento.

Se non si fanno osservazioni contro questa mia proposta, si intenderà che il Senato l'accetta, ed io darò la parola al Senatore Menabrea.

Il Senatore Menabrea ha la parola.

**Senatore MENABREA.** *(Movimento d'attenzione. Molti Senatori abbandonano il loro scanno e si avvicinano al Senatore Menabrea.)*

Signori! A molti di voi potrà sembrare temerità per parte mia che io prenda la parola in questa discussione; io, che sono estraneo alle scienze giuridiche sulle quali verte principalmente l'argomento ora sottoposto al vostro giudizio; ma, Signori, la questione è troppo importante, perchè ognuno di noi non si faccia un esatto criterio di essa e non cerchi di portare in questa occasione un voto non dettato dalla fiducia che si abbia nell'opinione altrui, ma che sia invece l'intima espressione della propria coscienza. Ed è per ciò, o Signori, che trattandosi della grave pena di morte, dal progetto ministeriale mantenuta, io ho creduto, dopo di avere studiato la questione con tutta la serietà dell'animo mio, di dovere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

esporre francamente la mia opinione dinanzi a voi, o Signori, e dinanzi al paese.

Io so che non sostengo una tesi molto popolare; ma è appunto perchè essa non è popolare che io crederei di mancare di coraggio e fallire al mio dovere, se non venissi ad esporvi lealmente i miei pensieri a questo riguardo. Io quindi fidando sulla vostra indulgenza, mi permetterò di esporvi i motivi per i quali io credo che la pena di morte debba essere mantenuta nel nostro Codice.

Finora, o Signori, avete sentito quattro eloquenti oratori i quali hanno parlato in favore dell'abolizione della pena di morte. A quanto disse l'onorevole nostro Presidente altri cinque oratori sono ancora iscritti per parlare nel medesimo senso e perciò io credo che probabilmente sarò solo a sostenere una tesi contraria.

Non mi meraviglio di aver sentita l'eloquente voce del Senatore De Gori chiamare ad onore della Toscana l'abolizione della pena di morte che da tanti anni non è iscritta nei suoi codici...

Senatore DE GORI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MENABREA... e neppure mi ha meravigliato l'aver sentito gli altri oratori, che tutti appartengono alla magistratura, sostenere l'abolizione della pena capitale. Non certamente attribuisco questo fatto agli stessi motivi del principe di Bismarck che furono accennati dall'onorevole Trombetta; ma perchè i magistrati obbligati ad applicare la legge si sono trovati molte volte costretti a mostrarsi rigorosi e questa dolorosa necessità, non può non lasciare nell'animo profonda impressione; ed io capisco come ripugni ad applicare le leggi, quando esse sono così severe stante l'incertezza dei giudizi umani. Questo mi fa meno meraviglia ancora per parte dell'onorevole Trombetta, la cui grande eloquenza quando apparteneva al Ministero Pubblico ha fatto tante volte piombare la spada della giustizia sopra i colpevoli.

Ma vi è una parola dell'onorevole Trombetta che io non posso lasciar senza qualche risposta; ed è quella colla quale disse che il mantenere nel nostro Codice la pena di morte sarebbe una macchia per l'Italia.

Io, o Signori, sono quant'altri mai tenero dell'onore e della gloria d'Italia; ma non

credo che la pena sia la macchia, ma che lo sia il delitto.

Or bene, Signori, ho sotto gli occhi la statistica dei delitti, e non vi leggerò tutto questo elenco, ma ne farò il riassunto.

Ecco; i crimini, cioè, gli assassinii, omicidii volontari, le grassazioni con omicidio commesse negli anni 1873 e 1874 furono; nel 1873, 2330, e nel 1874, 2614.

Ebbene, io vi domando se in presenza di questi fatti non sia necessario di pensare quali possano essere i mezzi per mettere un freno a questi crescenti attentati contro la sicurezza della società.

Si è parlato, si è ragionato molto di principii di diritto; si è ricorso ai grandi principii di filosofia e di religione per sostenere l'abolizione della pena di morte, e nei discorsi che furono pronunziati ho sentito manifestarsi un sentimento e più che di umanità, dirò quasi di tenerezza, per gli scellerati che hanno le mani macchiate del sangue delle loro vittime; ma non ho sentito una pietosa parola di compassione nè per le vittime, nè per le loro desolate famiglie. È a queste che bisogna pensare, o Signori, assai più che agli scellerati.

Vediamo, o Signori, se le leggi che si propongono sono o troppo, o appena sufficienti per frenare la mano dei delinquenti. Io non entrerò nella teoria, non sono da tanto, ma ho voluto istruirmi ed anche ho letto qualche cosa; veramente si trovano fra i filosofi ed i giureconsulti le discrepanze le più immense in un senso e nell'altro.

Alcuni professano che non vi siano delitti, che tutte le azioni umane sono il risultato di una ineluttabile necessità, e questa tesi fu sostenuta davanti ai nostri tribunali; altri, al contrario, riconoscendo la responsabilità umana, sostengono che lo Stato ha diritto di ricorrere anche alle pene più atroci per la difesa della società. Si gli uni che gli altri adoprano sofismi che a primo aspetto hanno qualche apparenza di vero. Ma lascio da parte queste argomentazioni; ascoltiamo anzitutto il buon senso, e non lasciamoci troppo trascinare dal sentimentalismo.

Prima di dirvi i motivi per i quali credo che la pena di morte sia un'arma necessaria da mantenersi nel Codice, io non posso trattenermi di additare alcune delle conseguenze a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

cui si sarebbe tratti adottando gli argomenti degli oratori precedenti.

La società, si dice, non è padrona della vita dell'uomo; io non discuto su questo principio. Ma quale sarebbe la conseguenza del ragionamento dei miei oppositori? Sarebbe l'abolizione di molte leggi delle quali non si parla in questo Codice, e che pure sono essenziali per l'ordine sociale. In primo luogo v'è la legge di sicurezza pubblica che dà il diritto al potere esecutivo, in caso di sommossa, di fare uso delle armi, e quando si fa uso delle armi, le vittime non sono sempre i colpevoli, tante volte sono innocenti. Ma questa legge allora l'abolirete? Se la società non ha diritto di colpire di morte l'assassino, non ha neppure il diritto di respingere con la forza delle armi l'attentato che si faccia contro la sicurezza pubblica.

In secondo luogo citerò la legge militare; il medesimo argomento che i preopinanti hanno svolto, dicendo che gli assassini non possano essere condannati a morte, perchè quel diritto non appartiene alla società, lo dovrete applicare al Codice penale militare, e cancellare da esso la pena di morte, dove esiste per reati di natura ben diversi da quelli per cui è comminata col presente progetto di Codice; poichè là si tratta spesso di reati che davanti i tribunali ordinari sarebbero appena delitti, mentre i reati colpiti nel Codice in discussione, dalla pena di morte, sono quelli atroci che non possono essere perpetrati che dai più profondi scellerati.

Or bene, io lo domando a tutti coloro che appartengono od hanno appartenuto all'esercito, credono essi che questa pena si possa togliere? Certamente è da sperare che l'occasione di doverla applicare diventi sempre meno frequente per effetto della maggiore educazione del popolo e del maggiore sviluppo dei sentimenti del dovere. Ma intanto da tutti essa è giudicata indispensabile per rendere più saldo il vincolo che deve unire sotto una stretta disciplina gli elementi che costituiscono le armate. La pena capitale è un'arma terribile che nelle circostanze estreme bisogna potere usare.

A nessuno viene in mente che la pena di morte si possa abolire, nè per l'esercito, nè per la marina. Sarebbe uno sconvolgere completamente gli ordini militari e togliere uno dei freni più potenti che si hanno per mantenerli.

Non facciamo adunque esagerazioni di principio che ci potrebbero condurre a delle conseguenze veramente inapplicabili!...

Si è parlato anche delle opinioni dei grandi scrittori, e fra gli altri Pellegrino Rossi, il quale ammetteva in principio la pena di morte, ma che poi tendeva ad abolire: ebbene, o Signori, io credo che se Pellegrino Rossi per fortuna fosse sopravvissuto dopo che fu così proditoriamente pugnalato, forse la sua opinione si sarebbe alquanto mutata.

Si è parlato del ravvedimento dei colpevoli, si è detto che la pena di morte non aveva nessuno influenza sui delitti. Mi permettano, o Signori, di mettere molto in dubbio le cose che furono dette riguardo al ravvedimento dei colpevoli. Io credo che le opinioni si siano grandemente modificate in proposito, e prova ne sia il libro che si stampa attualmente di cui ho trovato un cenno in un giornale non sospetto; questo libro è opera del professore Cesare Lambruso: *Sulla psicologia dei delinquenti*; nel capitolo consacrato alla morale dei delinquenti, egli passa in rassegna i delitti commessi in Inghilterra e fa questa rassegna per vedere se veramente la prigione, il castigo, potesse portare a questo benefico effetto e finisce col concludere che « il numero dei recidivi reali corrisponde presso a poco a quello degli usciti; o, più esattamente, che non v'è quasi alcuno degli usciti che non inclini alla recidiva. »

Da questo brano che è il riassunto di lunghe e coscienziose ricerche, si può concludere che il sincero pentimento è cosa rara assai nei grandi come nei piccoli malfattori.

In quanto poi all'influenza della pena di morte per frenare i scellerati, che da taluni è contestata, mi basterà citare alcuni fatti: vi fu in Piemonte molti anni or sono una celebre banda di briganti che si chiamava di Artusio (l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Commissario Regio se ne devono rammentare). Questo Artusio, il capo, uomo di molta scaltrezza, aveva preso come principale strumento dei suoi delitti un giovanetto di minore età perchè, pensava egli, la pena di morte non poteva essere applicata a lui ed ai suoi complici perchè non commettevano materialmente i delitti, nè poteva essere applicata a chi li commetteva effettivamente perchè era un giova-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

netto minore; vedono adunque, o Signori, che l'Artusio ragionava sotto l'influenza del timore della pena di morte. Ma succedette un caso singolare: mentre il Magistrato pronunciava la sentenza de' lavori forzati al giovanetto, anzichè la pena di morte, questo di feroce natura si scagliò contro il carabiniere che lo custodiva tentando di ucciderlo, per evadersi; ma il carabiniere per fortuna ebbe la pistola in pronto e gliela scaricò a bruciapelo uccidendolo. E credete voi che il popolo sia insorto contro il carabiniere, niente affatto; il popolo applaudi dicendo: la giustizia che gli uomini non hanno potuto fare, l'ha fatta Iddio.

Riguardo al pentimento de' criminali, citerò il fatto del celebre Rossignoli. Credo che fosse allora ministro l'onorevole collega nostro Senatore De Falco. Questo Rossignoli era in Torino, dove teneva una donna mediante la quale aveva perpetrato non so quanti omicidii ed altri delitti atroci. Quell'individuo fu condannato a morte, ma stante la mitezza dei tempi ottenne per grazia sovrana la commutazione di pena. Ebbene, quando fu presso i carabinieri che dovevano trasportarlo al luogo di detenzione egli si servi di un ferro che si era procurato in carcere per sventrare i carabinieri che lo accompagnavano. In questo caso si può bene dire che l'aver dato la grazia a quell'uomo, fu forse la causa della morte di due galantuomini.

Ho addotto questi esempi, in contraddittorio ai miei oppositori, per dimostrare che la pena di morte è di un gran freno; e quando si viene a dire: ma la pena di morte non ha mai diminuito i delitti, io lo nego, e affermo che se non fosse stata la pena di morte il numero dei reati sarebbe di gran lunga aumentato. Dico ancora che se in alcuni luoghi i delitti aumentano malgrado la pena capitale si è che questa non è applicata. È verissimo, o Signori, vi sono dei paesi in cui la pena di morte si può dire inutile perchè non è il caso di applicarla, ma ciò dipende dalla natura della Società, dal riparto della proprietà e dalla mitezza dei costumi. Queste sono condizioni sociali invidiabili, alle quali bisogna tentare di giungere, ma non credo che finora noi ci siamo giunti.

Vengo ora ad esporre le considerazioni che maggiormente mi confermano nella mia opinione e mi sia lecito, a me militare, di attingere argomenti da cose militari. Premetto che

io considero la pena come un'arma colla quale la società si difende. Lascio da parte l'idea di vendetta; quest'idea io non l'ammetto; abbandono ai filosofi, di agitare la quistione del diritto o no del castigo pei delinquenti; lascio da parte queste considerazioni; ma io considero semplicemente la pena come un'arma della società contro i malfattori.

Anzitutto permettetemi di servirmi di un paragone. Poniamo di fronte due eserciti regolari composti di giovani soldati ed ufficiali, tutti uomini onesti. Uno degli avversari si serve di armi perfezionate e terribili che portano la morte a distanze immense e con un solo colpo uccidono gli uomini di quasi intiere compagnie; cosa si direbbe se in base al principio poc'anzi propugnato che la vita umana non appartiene alla società, non si lasciasse che l'esercito contrario potesse servirsi di armi uguali a quelle dei suoi avversari? Cosa si direbbe se noi trovandoci davanti ad un nemico che ci assalisse con tutti i più potenti mezzi della guerra non facessimo uso di fucili a retrocarica, cannoni rigati, insomma di tutte le armi più perfezionate?

Ma si direbbe che siamo pazzi, e certamente il Governo il quale abbandonasse questi mezzi di difesa sarebbe un Governo colpevole e indegno di essere posto a reggere una Nazione.

Or bene, vediamo ciò che ha luogo più o meno in tutti i paesi, e particolarmente in Italia; la società vi si divide in due parti; vi sono uomini pacifici che vogliono vivere tranquillamente, lavorando onestamente; questi formano l'immensa maggioranza e costituiscono, ciò che io dirò, l'esercito degli onesti; poi abbiamo dall'altra parte un altro esercito composto di truffatori, ladri, assassini, scellerati d'ogni genere, ecc., i quali sono in perpetua ostilità colla società, e che si servono per insidiarla di tutti i mezzi possibili.

Per loro non ci è arma proibita. Le armi più atroci, le armi più infami sono quelle di que' malandrini.

Non negherete alla società il diritto di difendersi contro tali nemici.

Ma notate bene in quali condizioni si trovano i galantuomini di fronte ai birbanti. I birbanti si prendono la libertà di agire a loro piacimento e non hanno molti scrupoli nella scelta dei mezzi. Ma la società che ha bisogno

di vivere ordinata, spoglia gli individui del diritto di difesa diretto, e lo concentra anzi nel Governo che a sua volta lo affida ai magistrati.

Siete dunque voi, Signori Magistrati, incaricati della tutela della società; a voi porghiamo le armi da usare per la sua difesa. Sono gli uomini onesti che voi avete la missione di difendere, e non i bricconi. Voi avete la missione di punire i delitti, e voi dovete col timore della pena frenare la mano dell'assassino. Ebbene quali sono le armi che la società mette in mano del Magistrato per tutelare gli onesti? Queste sono le pene stabilite nel Codice penale; ma vi è un procedimento tutto in favore del nemico; non è lecito di colpire l'individuo che si crede un avversario, ma bisogna prenderlo colle armi alla mano, mentre egli ci colpisce d'improvviso ed a tradimento. Vedete adunque che in questa guerra sociale la posizione dell'esercito nemico, che è quello de' malfattori, è molto più vantaggiosa di quella dei galantuomini, i quali non hanno diritto di agire per loro stessi, ma hanno delegato questo diritto al Governo, al Magistrato che non ne può usare che sotto certe condizioni.

Ma se i nemici della società applicano alle loro vittime la pena di morte, perchè non avremo noi il diritto di armare i nostri magistrati della stessa arma.

Qui mi ritorna in mente il detto di un uomo di spirito, al quale si parlava dell'abolizione della pena di morte.

Egli, diceva: « io abolirei la pena di morte ma ad una condizione, ed è che gli assassini sieno i primi a dare l'esempio; e siccome questi signori non ne danno sinora l'esempio, io credo che la pena di morte debba mantenersi. » Talvolta nei tempi passati si eccedeva inutilmente con crudeltà nei mezzi di repressione; questi tempi sono passati e nessuno certamente vorrebbe riproporre la tortura e gli atroci supplizii inflitti ai colpevoli; ma io credo che il mantenere nel nostro Codice l'arma terribile della pena di morte, sia una necessità per salvare la vita a tanta onesta gente che altrimenti sarebbe vittima degli scellerati.

In vista della crescente mole de' crimini cui testè io accennava, io dichiaro che se per effetto di un mio voto la pena capitale fosse

cancellata dal Codice, la coscienza mi rimprovererebbe di essere colpevole del sangue innocente che poi sarebbe versato per effetto dell'abolizione di questa pena.

Io non credo, Signori, che un popolo possa rimanere anche senza questa difesa; credo invece che sia necessario armarne i magistrati. Quando un popolo vede che il magistrato non è bastante per salvarlo o per tutelarlo, allora ei si fa giustizia da sè; prima di farsi giustizia da sè egli ricorre ai mezzi eccezionali, ai tribunali straordinari, alle colonne mobili destinate ad inseguire e colpire i malandrini, e se ciò non basta ancora egli ricorre alla terribile legge di Lynck, come un gran paese ce ne dà l'esempio ogni giorno.

Adunque, Signori, per evitare questi eccessi, io credo sia necessario di armare i magistrati di più potenti mezzi per mettere un freno agli scellerati. Certamente la pena di morte è un'arma terribile, la quale non si può usare che con la massima parsimonia. L'impiego che se ne può fare è d'altronde scemato sia per la ripugnanza dei Giurati verso di essa, sia specialmente pel diritto di grazia che spetta al Sovrano e di cui è fatto largo uso.

Mi si dirà: ma come volete estendere la pena di morte alla Toscana, a quel paese che si vanta di averla abolita?

Ebbene, la Toscana non l'avrà di fatto questa pena, poichè i suoi Giurati non l'applicheranno, oppure i Magistrati domanderanno la grazia pel colpevole se per caso a quella pena fosse stato condannato.

Ma essa sarà sempre un'arma di cui si potrà fare uso nei casi estremi, in cui il delitto sia talmente grande, oppure spaventosi talmente la popolazione, che l'opinione pubblica spinga necessariamente e giudici e giurati a pronunciare la pena capitale.

Se io sono venuto a parlare per il mantenimento di quella pena nel nostro Codice non è certamente per sentimento di crudeltà, no, ma è solo perchè m'interessa assai più alla parte onesta della società che vive sotto la tutela della legge, anzichè a quella parte per buona fortuna, minima, la quale non vive che di rapine e di crimini, perchè io la credo necessaria per frenare i tristi.

Forse verrà un giorno in cui potrà essere abolita e surrogata con qualche altra pena; ma

SESSIONE DEL 1874-75 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

il momento è lungi dall'essere giunto. Si è parlato della deportazione, ma questo per ora è un progetto vago; non si saprebbe dove mandare i condannati, specialmente dopo che si è perduto l'occasione di occupare un territorio che si era trovato acconcio all'uopo. Sarebbe poi a vedere se la deportazione avrebbe il desiderato effetto.

Prima di finire mi viene ancora il pensiero di fare un confronto tra la pena di morte e quella dell'ergastolo ristretto, che gli si vorrebbe sostituire. Gli abolizionisti fanno appello al sentimento di umanità per sostenere la loro tesi. Ma io vi domando, è forse meno crudele la pena dell'ergastolo colla quale si chiude un uomo in una gabbia, in una tomba privo di ogni consorzio umano, e dove ha brevissima vita?

I fautori dell'abolizione della pena di morte non sono poi tanto teneri come a prima vista si potrebbe credere; poichè la pena dell'ergastolo cos'è in sostanza, se non una condanna ad una morte lenta, ad una morte moralmente più dolorosa?

Io credo peggiore della morte rapida questa agonia di parecchi anni in una cella chiusa che mi pare una pena atroce. Leggete cosa accade negli ergastoli d'Inghilterra.

Da noi abbiamo l'ergastolo di Alessandria dove la vita media del detenuto è di 4 anni; un individuo che vi è condannato è dunque condannato a morire a fuoco lento in 4 anni.

Epperziò, Signori, durezza per durezza, trovo meno dura la pena di morte, che colpisce rapidamente ed ha un effetto più efficace, anzichè l'ergastolo ristretto che sotto apparenze più miti nasconde effettivamente una maggior ferocia.

Io credo pertanto, che, anche per sentimento di umanità sia meglio mantenere la pena capitale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Gori ha la parola per un fatto personale.

**Senatore DE GORI.** Probabilmente l'onorevole Menabrea avendo saputo ieri che io dovevo prendere la parola oggi, mi ha fatto la poco lusinghiera supposizione di credere che io, pronunciando il mio discorso innanzi al Senato, mi ricordassi solo del paese al quale appartengo, delle sue tradizioni e della sua storia; e quando io oggi ho avuto l'onore di

parlare, l'onorevole Menabrea o era assente, o la mia voce non ha avuto la virtù di giungere sino al suo orecchio. Se egli mi avesse sentito, avrebbe inteso che io ho negato al mio paese persino di essere una *espressione geografica*, definendolo una tradizione storica e non più.

**Senatore MENABREA.** Domando la parola per un fatto personale.

**Senatore DE GORI.** Quando io sono in questa aula, non mi ricordo che di essere un membro del Parlamento italiano, e in quanto a ciò, non la cedo neppure all'onor. Menabrea.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Menabrea ha la parola per un fatto personale.

**Senatore MENABREA.** Mi duole che l'onorevole De Gori, al quale io intendevo volgere un complimento per la sua eloquenza, abbia preso le mie parole in un senso affatto diverso da quello che io intendevo dar loro.

Anzitutto io dichiaro che ignorava perfettamente che l'onorevole De Gori dovesse parlare oggi: imperocchè io non ho veduto la nota dei signori Senatori iscritti. Io ho detto che l'onorevole De Gori parlava sotto l'impressione dei sentimenti che egli aveva raccolto in Toscana, e in questo io non credo di avergli fatto torto, giacchè la Toscana è una parte eletta d'Italia. Io trovo naturale che l'onorevole de Gori, il quale è stato educato e nutrito con questi pensieri sia venuto a svolgerli in Senato. Ciò non impedisce che altri possa avere pensieri che siano diversi dai suoi.

Io del resto mi credo Italiano quanto lui, ancorchè io non appartenga alla stessa provincia; anzi io credo di appartenere a tutte, perchè le ho percorse ed abitate quasi tutte, per cui non essendo vincolato da nessuna locale prevenzione, io mi stimo più in grado dell'onorevole preopinante, di essere l'esatto interprete del sentimento generale in questa questione.

**PRESIDENTE.** Il fatto personale è esaurito, la parola è all'onorevole Senatore Pepoli Gioacchino.

**Senatore PEPOLI G.** Onorevoli Senatori.

La questione si mantenne ieri nelle alte sfere della scienza e dell'istoria, e gli illustri oratori che svolsero i loro concetti lo fecero indubbiamente con profondità di dottrina e con splendore d'ingegno; oggi l'onorevole Sena-

tore Trombetta condusse la questione sopra un terreno più pratico, e mostrò con implacabile logica come il Codice sottoposto al nostro esame non sia armonico nelle singole sue parti e contenga disposizioni fra loro opposte e contraddittorie.

Il solo generale Menabrea ha preso la parola per sostenere la tesi opposta e per combattere le ragioni, vuoi giuridiche, vuoi di fatto, dei precedenti oratori.

Debbo dichiarare all'illustre Senatore che i suoi argomenti non mi hanno convinto, e che non mi è parso che essi valessero a distruggere la efficacia di quelli posti innanzi dai suoi oppositori.

Mi studierò di esplicitare questa mia modesta opinione e di combattere le argomentazioni del mio onorevole contraddittore.

Debbo però immediatamente protestare contro le parole colle quali egli chiuse il suo discorso. L'illustre uomo di Stato dichiarò che se egli votasse l'abolizione della pena di morte, riterrebbe rendersi complice di molti delitti.

Io voterò questa abolizione, e la mia coscienza non sarà punto turbata da questo voto. I Senatori che desiderano che la pena di morte scompaia dal nostro Codice non obbediscono ad un sentimento di tenerezza per i colpevoli, ma ad un sentimento di giustizia; e non dimenticano quella vera e pietosa compassione che si deve alle vittime innocenti ad alle loro famiglie.

Se io pensassi altrimenti, non esiterei a dare il mio voto contrario all'abolizione della pena di morte.

Io e coloro che dividono la mia opinione reputiamo che la pena di morte sia inefficace a reprimere i delitti.

E, mi perdoni l'onorevole generale Menabrea, benché io abbia ascoltato religiosamente il suo lungo discorso, non ho udito un solo argomento che valesse a convincermi della efficacia della pena capitale. Egli ha citato due esempi di assassini piemontesi, esempi che a suo credere proverebbero che talora la pena di morte è freno al delinquere; ma a questi due esempi isolati e parziali io contrappongo gli ammaestramenti della statistica, di quella scienza cioè che forma ed illumina la coscienza degli uomini di Stato. Essi provano luminosamente

che la pena di morte non è freno alla perpetrazione dei delitti.

Detto ciò, io mi studierò di restringere la discussione in un campo quasi dirò storico e statistico, e procurerò di mostrarvi, onorevoli Colleghi, che votando gli articoli proposti dall'onorevole Guardasigilli intorno alla pena di morte, noi non freneremo in nessun modo il delitto, noi non impediremo, come teme l'onorevole Senatore Mamiani, che la marcia delle passioni del volgo aumenti e si addensi intorno a noi.

Prima però di scendere ad esaminare questo lato interessantissimo della questione, debbo esporvi, o Signori, due argomenti, o per parlare più esattamente, due dubbi che si affacciano al mio pensiero.

Prego l'onorevole Ministro a volermi prestare benevolo ascolto.

Ho udito ieri, se non erro, l'onorevole Senatore Chiesi addurre come argomento contro la pena di morte la repulsione, il ribrezzo che suscita in ogni classe di cittadini il carnefice.

Qui mi piace appunto richiamare l'attenzione del Senato sopra un ricordo storico.

Nel 1789, quando la Francia subiva quella maravigliosa trasformazione che voi tutti sapete, il carnefice, stanco di essere universalmente sfuggito e disprezzato, pensò di rivolgersi alla Costituente per ottenere giustizia. Il suo ragionamento era logico. Egli ragionava a un dipresso a questo modo:

« Perchè debbo io esser fatto segno di disprezzo e di odio a tutti? Perchè devono a me negarsi i diritti di cui gli altri cittadini usufruttano? Perchè il rispetto debbe venirmi meno? Non sono io un magistrato della Francia, non sono io un esecutore irresponsabile della legge? » La Costituente francese accolse benevolmente i reclami di costui, e dichiarò che tutti i cittadini francesi erano obbligati a rispettare, a riverire Samson, il carnefice ereditario di Parigi. In quella solenne tornata però una voce autorevole protestò. L'abate Maury si rivolse ai suoi colleghi, dicendo: « Fate tutte le leggi che volete, ordinate per decreto il rispetto al carnefice. — Voi non impedirete mai alla coscienza pubblica di dire a Samson e ai suoi eredi: Voi siete degli assassini. »

Ora, o Signori, chi ha avuto ragione, la maggioranza della Costituente francese o l'oratore

dell'Opposizione? Col crescere della civiltà l'isolamento, il vuoto si sono fatti sempre maggiori intorno al carnefice.

Questo ribrezzo universale della coscienza pubblica, non vi sembra, onorevoli Colleghi, un plebiscito in favore dell'abolizione della pena di morte?

L'altro dubbio che mi si affaccia è questo: le condizioni dell'animo, lo sgomento della pena, l'odio e l'istinto di vendetta, lasciano esse al condannato il tempo opportuno per il pentimento? È giusta una penalità che uccide il corpo e forse lo spirito ad un tempo medesimo? È conforme alle dottrine del cristianesimo l'irreparabilità della pena?

Io ho esitato a portare dinanzi agli onorevoli miei Colleghi questo argomento; temevo quasi fosse unicamente un'ispirazione del cuore; ma ho saputo più tardi che esso era stato parecchie volte propugnato in un convegno di amici da uno de' più illustri Senatori che abbia avuto l'Italia, Alessandro Manzoni; e volgendo allora lo sguardo intorno a questi scanni, mi sono detto che esso non è forse immeritevole di quegli illustri e venerandi colleghi che qui rappresentano le tradizioni della fede, e le tradizioni della fede della famiglia italiana.

Ed ora mi studierò di mostrarvi la inefficacia della pena di morte in un ben ordinato Stato, e non ostante le asserzioni dell'onorevole Menabrea, anche nelle provincie italiane.

L'onorevole Guardasigilli e la Commissione nelle loro proposte hanno ristretto a pochissimi casi l'applicazione della pena di morte.

L'onorevole Senatore Trombetta, con logica stringente, ha mostrato la contraddizione in cui a suo avviso sono caduti il Governo e la Commissione. Il Ministro chiama progresso il nuovo sistema; in quanto a me lo chiamo una pura illusione.

I principali delitti contro cui l'onorevole Ministro e la Commissione mantengono la pena di morte sono appunto quei delitti che non possono mai essere efficacemente frenati da essa.

Il Senatore Trombetta vi ha già parlato intorno al parricidio, quindi io non voglio tornare su questo argomento. Divido pienamente le sue idee e reputo che lo sgomento del patibolo non abbia mai impedito quell'atroce delitto.

Il Guardasigilli che si è dichiarato, or sono pochi momenti, abolizionista, per non cadere in contraddizione colle proprie parole, deve, a mio avviso, limitare la pena di morte a quei casi in cui essa può essere un freno efficace, una difesa della società minacciata.

Dirò ora alcune parole sulla opportunità di mantenere la pena capitale per i regicidi. Qui però debbo subito fare una dichiarazione: se io mi rifiuto a votare la pena capitale per i regicidi, non è che io intenda perciò negare che quel delitto sia il massimo dei delitti.

Attentando alla vita del Capo del Governo si sconvolge sovente l'intera società, poichè in quella vita si compendia la vita della nazione.

Se noi riamiamo la storia, certamente non vi è stato, per le sue conseguenze, delitto più fatale di quello commesso contro Enrico IV; Ravallac, spegnendo quella preziosa vita, ha ritardato per molti anni il trionfo della civiltà e delle idee nazionali.

Oso dire che molti potranno sentire al pari di me l'orrore del regicidio, nessuno lo può sentire maggiormente. Ma ciò non vieta di affermare che se vi è un delitto per il quale la pena di morte non sia un freno, questo delitto è appunto il regicidio.

Bisognerebbe lacerare tutte le pagine della storia contemporanea per poter affermare che io sostengo una tesi falsa. Tutti i miei onorevoli colleghi sanno che Luigi Filippo, durante il suo regno, fu sette od otto volte fatto segno ai colpi di assassini, non ostante che egli ne facesse giustiziare parecchi. Forse molti degli onorevoli miei colleghi non rammentano uno strano accidente che in quell'epoca appunto avvenne, e che prova l'inefficacia della pena.

Erano corsi appena tre mesi dacchè la giustizia francese aveva trascinato all'estremo supplizio Fieschi, Pepin, Morey, allorquando un giovane operaio, chiamato Alibaud, scaricò vanamente una pistola contro il petto del Re. Ragunata la Corte dei Pari per giudicarlo, gli fu chiesto da un Magistrato chi erano stati coloro i quali lo avevano spinto al delitto.

Alibaud, senza scomporsi rispose: « or son tre mesi io assisteva al supplizio di Morey, e l'aspetto di quel nobile vecchio che andava alla morte come un martire, sereno, ispirato, mi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

commosse e fece nascere in me il desiderio di vendicarlo. »

Ditemi ora, o Signori, se la pena di morte può essere mantenuta da noi nel nuovo codice come un freno per questo delitto?

Anzi, io debbo dirlo con tutta schiettezza, il supplizio di un regicida è un incitamento al delitto; il patibolo è per esso una tribuna; la sua tomba diventa sempre il convegno di tutte le più malvagie e più pericolose passioni.

Non dimenticate i fiori che copersero in Francia la fossa dei più scellerati assassini, gli inni, le poesie che echeggiarono in loro favore.

No, il regicida è mosso da convinzioni che la minaccia della morte suscita e non deprime. Non vi ha che un mezzo efficace di punirlo: « la deportazione. » Se voi volete impedire che l'indomani del suo supplizio le passioni ribolliscano, inferiscano, ponete fra lui ed i suoi complici la immensità ed il silenzio dell'Oceano; isolatelo sopra uno scoglio.

Se vi ha paese poi in cui torni vano mantenere la pena di morte per questo delitto, questo paese, lo dico altamente, è l'Italia.

Qui dove governa una Dinastia che nel volgere di tanti secoli non fu mai fatta segno di colpevoli attentati, noi non possiamo mantenere la pena di morte per un delitto che non esiste, che non può esistere.

Rammentandolo, noi facciamo offesa alla lealtà del Principe, alla riconoscenza del popolo.

Se il Ministero e la Commissione mantenesero la pena capitale per tutti quei delitti di sangue in cui essa può essere veramente di freno, io mi rassegnerei a mantenerla nel nostro Codice per i regicidi; ma perchè l'onorevole Trombetta ha luminosamente provato che essa fu abolita per moltissimi delitti in cui appunto essa potrebbe forse servire di freno, io credo che la logica ci debba condurre ad abolirla anche per un delitto che non fu e non sarà mai frenato dalla paura di essa.

Ma la pena di morte è conservata nel nostro Codice per gli omicidii premeditati e per gli omicidii commessi per rubare. Qui desidererei una risposta dall'onorevole Guardasigilli: crede egli coll'illustre Senatore Mamiani che le condizioni attuali della società dimandino che si sospenda ogni deliberazione in proposito, o

piuttosto crede che sia questione non di opportunità ma di principii? Crede egli che la pena del capo debba essere mantenuta per le condizioni eccezionali di alcune provincie, o per le condizioni generali del Regno?

È fuor di dubbio che le condizioni della pubblica sicurezza nella maggior parte del Regno è normale.

L'onorevole generale Menabrea per provare la necessità di mantenere la pena di morte vi ha citato una statistica che prova essere stati commessi in Italia oltre due mila e tanti delitti di sangue; ma, francamente, io non vedo la relazione che passa fra quella statistica e la pena di morte. La maggior parte dei delitti che si includono in quella statistica non sarebbero puniti colla pena di morte nè col Codice attuale, nè col Codice proposto dall'onorevole Ministro Vigliani. Quindi non bisogna esagerare, non bisogna dire che togliendo la pena di morte si tolga agli onesti e alla società il mezzo di difendersi. La pena di morte si applica in pochi casi speciali. Quindi il dire: badate, se noi non puniamo colla morte cotesti delitti, essi aumenteranno e non avremo più pace, questa me lo accordi l'onorevole Senatore Menabrea, è una esagerazione. Non rimane per difendere la società la pena dell'ergastolo, insieme a tutte quelle altre pene che sono portate dal nostro Codice? Non si tratta di sopprimere la pena... ma di modificarla. Non ispostiamo la questione.

I delitti punibili alla pena di morte, potrà dire l'onorevole Guardasigilli all'onorevole Menabrea, sono ben lungi dall'aver questa proporzione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sono tutti gli assassinii, gli omicidii volontari e le grassazioni.

Senatore **PEPOLI G.** Avrebbero potuto essere...

Senatore **MENABREA.** Mi permetta, rileggerò le cifre.

« Statistica degli assassinii, omicidii volontari commessi nel 1873, 2330; nel 1874, 2614; differenza in più 284. »

Senatore **POGGI.** Ma gli omicidii volontari non sono puniti colla morte.

**PRESIDENTE.** Onorevole Poggi, ella non può parlare non avendo domandata la parola.

Senatore **PEPOLI G.** Vuole forse l'onorevole ge-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

nerale Menabrea asserire che tutti quei delitti sono puniti colla morte?

Senatore MENABREA. Non ho detto questo.

Senatore PEPOLI G. Convieni dunque, se pure vogliamo formarci un criterio esatto, conoscere in qual numero sieno i delitti punibili colla pena di morte. Non basta affermare in Senato che in Italia nel 1874 vi sono stati 2400, o 2600 delitti; ciò non prova nulla contro la tesi che noi sosteniamo dell'abolizione della pena di morte se quei delitti non sono punibili appunto coll'estremo supplizio.

Se realmente l'Italia fosse ridotta in così meschine condizioni che in un anno si commettersero 2400, o 2600 delitti da dover essere puniti colla pena capitale, io allora francamente voterei la pena di morte perchè l'Italia sarebbe la più miserabile nazione del mondo.

Senatore MENABREA. Rileggerò la statistica dettagliatamente:

Assassini nel . . .	1873, 625:	nel 1874, 637
Omicidi volontari	» 1579:	» 1700
Grassazioni con omicidio	» 126:	» 277

E questi, dirò all'onorevole Senatore Poggi: non sarebbero puniti colla pena di morte se fossero stati commessi in Toscana; ma che lo sono nelle altre provincie dove la pena capitale è in vigore.

Senatore PEPOLI G. Allora io vorrei sapere come a fronte di quella statistica il Governo possa asserire che le condanne a morte sieno verificate in iscarsissimo numero, e ne sieno state eseguite soltanto tre o quattro durante quell'epoca.

Ripeto dunque che quelle cifre non possono provar nulla contro la opportunità di abolir la pena di morte, imperocchè la questione della pena capitale non ha nulla a che vedere colla statistica dell'onorevole Menabrea.

Continuo nelle mie argomentazioni, ed aggiungerò che se bisogna giudicare colla propria coscienza, bisogna pure giudicare colla scorta dei lumi che ci fornisce la storia.

Ora, se esaminiamo le condizioni dell'Olanda, della Svizzera, del Portogallo, dove fu abolita la pena di morte, non si rileva che i delitti sieno maggiori colà di quelli commessi in Italia. Io credo che la società ed i governi di quei paesi, anche senza la scure del carnefice sieno abbastanza armati per capitanare l'esercito della

gente onesta cui accennava l'onorevole generale Menabrea, al quale parmi dover rispondere quando dice che la società dev'essere armata delle stesse armi che i malfattori adoperano a suo danno, che vi è un enorme distanza fra il Governo che punisce legalmente e l'assassino che colpisce lungo le vie. Il Governo ha l'obbligo di scegliere i mezzi più acconci ed efficaci non solo, ma eziandio i più morali, e se è di parere che alla pena dell'ergastolo abbia maggiore efficacia per proteggere la società, egli non deve esitare a conservar questa e ad abolire quella della morte.

Per provare all'onorevole Menabrea che ciò che dico è esatto e che alla sua statistica io posso contrapporre un'altra statistica, gli farò osservare che nel *Giornale degli Economisti* di Parigi del mese passato si notava che nel 1803 la pena di morte fu applicata in Francia a 603 delinquenti, e che nel 1873 le condanne alla pena capitale non furono che 15, e ciò in conseguenza dello aver sempre successivamente ristrette le categorie dei delitti che sono colpiti dalla pena di morte.

Crede l'onorevole Senatore Menabrea essersi verificata una tale diminuzione per essere stata mantenuta la pena capitale, ovvero perchè sieno adoperati altri mezzi moralizzatori assai più efficaci?

Del resto ogni riforma è sempre stata combattuta col pretesto della opportunità e della necessità.

Io mi rammento di aver letto che anche la tortura fu calorosamente difesa; si affermava da taluni che abolendola la società sarebbe stata spogliata di un santo diritto, di un mezzo efficace di difesa. Credo che nessuno abbia diritto di rimpiangere questa abolizione; credo che tutti concordino oggi che la tortura fu uno scellerato mezzo di giustizia. Ma alcuni credono che sia opportuno mantenere la pena di morte in alcune provincie. Essi vedono rizzarsi subito in faccia loro la mafia, la camorra, ecc. Essi credono che con la pena di morte si domi e si vinca l'audacia di questi malfattori.

Per verità, se la pena di morte non produce altro frutto che quello che ha prodotto fin qui nelle Romagne e nella Sicilia, io credo che tutti dovrebbero proclamare la inefficacia e la sterilità.

La condizione della sicurezza pubblica nelle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

Romagne e nella Sicilia è la più solenne protesta contro il mantenimento della pena di morte.

Permettetemi di citarvi un fatto accaduto nelle Romagne nel 1856; l'onorevole Ministro Finali è di quei paesi, e potrà testimoniare la verità delle mie parole.

Nelle Romagne nel 1856 inferiva il brigantaggio. Il Governo pensò che a spegnerlo convenisse raddoppiare la severità delle pene, uccidendo senza misericordia, anche per semplici sospetti, non solo gli aggressori, ma pure i complici.

Si giunse al segno che furono fucilati 18 assassini in un giorno! Cessarono per questo i delitti di sangue?

Il giorno dopo quella solenne e lunga esecuzione che doveva incutere terrore ai malandrini, il loro capo s'impossessò del teatro di Forlimpopoli e rapinò un intero paese. Vi ha di più. La storia narra come egli facesse intingere un fazzoletto nel sangue dei suoi complici, e come egli lo agitasse sempre agli occhi dei suoi seguaci, non per trattenerli, per frenarli; ma per incuter loro timore del patibolo; ma per eccitarli col'odio a nuovi delitti contro la società! Ecco la grande efficacia che ebbe la pena di morte nelle Romagne!

Pure io oggi sono lieto di poter testimoniare che ormai la quiete è rientrata nella Romagna, e la sicurezza pubblica è molto migliorata se non è perfetta. Ora, l'onorevole Guardasigilli e l'onor. Ministro dell'Interno, hanno essi ottenuto questa calma, quest'ordine, applicando materialmente la pena di morte? No; questo miglioramento si è conseguito colla legge del domicilio coatto, colle leggi di sicurezza pubblica; si ottenne con questi mezzi, in poco tempo, ciò che in molti anni non ottennero il Governo Pontificio e l'Italia con continue fucilazioni.

Spero che l'onorevole Guardasigilli non vorrà ripudiare questo solitario fiore della corona ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Voglio anzi conservarlo.

Senatore PEPOLI G. Sa ella, onorevole Guardasigilli, le ragioni che aumentano l'audacia dei rei? È la impunità, è la impotenza della giustizia a scoprirli.

In Bologna, un giovine ed onesto magistrato

scompare! Il suo destino fatale rimane ignoto a tutti! La mano della giustizia non giunge a lacerare i veli dell'iniquo mistero!

In Ferrara un onesto agente è assassinato pubblicamente senza che siasi peranco potuto scoprire la mano scellerata che lo ha colpito. Crede ella forse che nella Sicilia il brigantaggio inferirebbe, aumenterebbe, se dopo avere perpetrato un assassinio, un ricatto, i malandrini non potessero liberamente scorazzare sopra le montagne senza che la giustizia, senza che la forza pubblica possano raggiungerli? Creda che faremmo assai meglio procurare al Governo dei mezzi efficaci per iscoprire il colpevole e punirlo poi, o colla morte o coll'ergastolo, che col dire che se noi sopprimiamo la pena di morte i disordini delle provincie siciliane aumenteranno. L'onorevole ed illustre Senatore Mamiani chiama a raccolta il partito conservatore contro le brutali passioni del volgo; guardò con isgomento la marèa che ingrossa intorno a noi. Ebbene, la questione di morte ha ella veramente un'attinenza stretta con questa marèa che minaccia invaderci? L'abolizione della pena di morte aumenterà il pericolo sociale che ci minaccia? No, rispondo senza esitanza. No. Io credo, e me ne preoccupo, che le condizioni del nostro paese non sieno prospere; ma non sono nemmeno prospere quelle di altri paesi vicini dove fu abolita la pena di morte. Io credo che quella marèa noi possiamo più efficacemente combatterla cercando di diffondere istituzioni che moralizzino il popolo; imperocchè se noi dobbiamo pensare al carnefice, dobbiamo pure pensare a non mai mettere il malfattore nel caso di dire alla società che lo punisce: se tu mi avessi educato, se tu mi avessi insegnato il retto cammino, io non sarei giunto a questo tremendo passo.

Nessuno vorrà negare, o Signori, che l'istruzione pubblica non abbia un'intima colleganza con queste questioni; e voi rammenterete quel villaggio della Svizzera, sulle cui carceri fu tempo fa inalberata bandiera bianca. Che significava quella bandiera? Che nel carcere più non eranvi delinquenti. Ed a questo risultato, come si giunse? Educando ed istruendo il popolo.

E qui mi fermo. Non proseguo oltre.

Veramente, o Signori, avrei talune altre obiezioni ad aggiungere; ma, dopo gli splendidi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

discorsi dei Senatori Trombetta e De Gori, certamente non farei altro che infliggere, direi quasi, una penalità al Senato che benignamente fin qui mi ascoltò.

Ho però ancora una preghiera a fare, e con questa finisco.

La pena di morte esiste di diritto, non di fatto. Noi abbiamo le carceri popolate di malfattori, molti dei quali condannati a morte e poi graziati dal Sovrano, forse sulla proposta dello stesso onorevole Ministro Vigliani. Noi abbiamo nelle carceri molti altri delinquenti che forse sarebbero stati tradotti al patibolo se la loro pena non fosse stata mitigata dalle circostanze attenuanti.

Ora, io domando al Governo di far cessare una contraddizione dolorosa, e dirò anzi pericolosa, perchè spoglia la legge del suo prestigio, della sua autorità: o abolite in diritto la pena, o abbiate il coraggio di eseguirla in fatto.

Nè vi fugga dal pensiero che nelle condizioni attuali della legge sulla guerra in quelle provincie in cui i giurati sono abolizionisti la pena di morte non esiste più. La pena di morte dopo le circostanze attenuanti ammesse per Agnoletti per l'assassino del proprio figliuolo non

ha più ragione di esistere in Lombardia. Ora, è egli giusto che la grazia della vita che sin qui formò attributo sovrano rimanga in mano dei Giurati? È possibile mantenere la pena di morte, mantenendo integralmente la legge sui giurati? La giuria, come diceva benissimo l'on. Senatore Trombetta, segue le impressioni del momento, le passioni, le ire della pubblica opinione. Questa è una situazione che non può durare.

Se volete mantenere inesorabilmente la pena di morte, fate in modo allora che la grazia rimanga prerogativa del re; rimanga in mano di chi non cede a ragione di odi e di vendette pubbliche e private. Modificate la legge dei giurati in questo proposito, altrimenti io porto opinione che mantenendo la pena di morte nel nostro codice, voi commettete una grande ingiustizia, voi sancireste una grande disuguaglianza fra i diversi paesi d'Italia.

**PRESIDENTE.** Domani seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è scelta (ore 6).